Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



Anno 147º — Numero 120

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 maggio 2006

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza g. Verdi 10 - 00100 roma - centralino 06 85081

- La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
 - **3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Convocazione del Parlamento in seduta comune . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º marzo 2006.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Raimbault Silvie Marie Jeanne, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale Pag. 6

DECRETO 12 maggio 2006.

 DECRETO 12 maggio 2006.

DECRETO 12 maggio 2006.

DECRETO 12 maggio 2006.

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Moldovan Nicolae Danut, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. Sezione A . . . Pag. 10

DECRETO 12 maggio 2006.

DECRETO 12 maggio 2006.

 DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Sinatra Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della pro-

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mello Marinacci Neuma, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato..... Pag. 13

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Giraldo Pezzotti Juan Guillermo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere Pag. 14

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Ripamonte Newton, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato..... Pag. 15

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Frisancho Paz Luzgarda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale Pag. 16

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Moyano Somoya Mireya de Las Nieves, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . Z.

Ministero dell'interno

DECRETO 9 maggio 2006.

Modifica del decreto 24 giugno 2004, recante la determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2003, <u>**n. 289**</u>..... Pag. 18

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 marzo 2006.

Equiparazione delle rivendite speciali ubicate in stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali, nonché raccordi autostradali, alle rivendite speciali, ubicate presso le stazioni di servizio autostradali. Pag. 19

DECRETO 22 maggio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre

Ministero della salute

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Llerenas Jimenez Nitzia Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio

DECRETO 15 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Tortoioli Alessandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale..... Pag. 24

DECRETO 15 maggio 2006.

Determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali......

DECRETO 16 maggio 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, contenenti clorprofam, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Pag. 26

ORDINANZA 19 aprile 2006.

Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza **aviaria** Pag. 27

Ministero della difesa

DECRETO 16 marzo 2006.

Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa. Pag. 27

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 18 maggio 2006.

Libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato il 2 giugno 2006. Pag. 32

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 9 maggio 2006.

Individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni con i comuni e l'assegnazione delle risorse indicate nell'articolo 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre

DECRETO 10 maggio 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della giorni Pag. 20 Provincia di Ascoli Piceno Pag. 34 DECRETO 10 maggio 2006.

DECRETO 10 maggio 2006.

Ministero delle attività produttive

DECRETO 9 maggio 2006.

DECRETO 9 maggio 2006.

Nomina del collegio commissariale della S.r.l. Sandretto Industrie, in amministrazione straordinaria Pag. 46

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 26 aprile 2006.

DECRETO 9 maggio 2006.

DECRETO 9 maggio 2006

Conferma dell'incarico, al Consorzio di tutela dei vini DOC «Colli Pesaresi», con sede in Pesaro, presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 Pag. 49

DECRETO 9 maggio 2006.

 DECRETO 9 maggio 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio volontario di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», con sede in San Colombano al Lambro, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Pag. 50

DECRETO 9 maggio 2006.

DECRETO 9 maggio 2006.

DECRETO 15 maggio 2006.

DECRETO 16 maggio 2006.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2006.

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

DECRETO 12 maggio 2006.

Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito degli uffici della giustizia amministrativa.

Pag. 56

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 17 maggio 2006, n. 22.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle attività produttive:

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Centro Servizi CE S.r.l., in Toscanella di Dozza..... Pag. 61

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Begrivac» Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Elidel».

Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Ombex».

Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actilyse» Pag. 64

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, <u>in terza seduta comune</u>, martedì 4 luglio 2006, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente della Camera dei deputati: Fausto Bertinotti

06A05079

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º marzo 2006.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il dott. Danilo Broggi, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore industria, su designazione della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI);

Vista la nota n. 91-1.2 in data 10 gennaio 2006, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la CONFAPI ha designato il dott. Paolo Galassi, in sostituzione del dott. Danilo Broggi;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 17 febbraio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il dott. Paolo Galassi, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore industria, in sostituzione del dott. Danilo Broggi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n.1

06A05022

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Raimbault Silvie Marie Jeanne, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni:

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Raimbault Silvie Marie Jeanne, nata a Cossè Le Vivin (Francia) 1'8 settembre 1959 cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Assistante de service social», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diplome d'ètat d'assistante de service social» rilasciato dal «Ministère de la Santè, de la famille et des Personnes Handicapèes» in data 19 giugno 1986;

Considerato che è in possesso dell'«Attestation d'inscription au rèpertoire Adeli» rilasciato dal «Ministère des Affaire Sociales et des Personnes Handicapèes» in data 1° aprile 1996, n. 3501077;

Preso atto che l'istante ha documentato anche esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B, per cui non appare necessario applicare alcune misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Raimbault Silvie Marie Jeanne, nata a Cossè Le Vivine (Francia) l'8 settembre 1959 cittadina francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: Papa

06A04879

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Czyzma Marta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2005 n. 264 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Czyzma Marta, nata a Chelm (Polonia) il 24 gennaio 1971 cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Pracownik socjalny», conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titul pracownik socjalny» conseguito presso l'«Istituto paramedico professionale Wl Szoc» di Welm nel 1992;

Preso atto delle informazioni assunte dalla competente autorità polacca «Ministerstwo Polityki Spolecznej departament Pomocy i Integraci Spolecznej» pervenuta in data 2 dicembre 2005 da cui risulta che il menzionato diploma abilita all'esercizio della professione di assistente sociale in Polonia;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B -, per cui appare necessario applicare misure compensative consistenti nelle seguenti materie orali: 1) principi e fondamenti del servizio sociale, 2) organizzazione dei servizi sociali, 3) teoria, metodi e tecniche del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di un anno;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Czyzma Marta, nata a Chelm (Polonia) il 24 gennaio 1971 cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie orali: 1) principi e fondamenti del servizio sociale, 2) organizzazione dei servizi sociali, 3) teoria, metodi e tecniche del servizio sociale. Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A04880

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Mauro Giuseppe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Mauro Giuseppe nato a Cassano allo Jonio il 21 febbraio 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Pisa in data 24 giugno 2002;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 17 ottobre 2005 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 17 gennaio 2006;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «Certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 10 novembre 2004 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Rossano (Cosenza);

Considerato che il sig. Del Monte ha presentato documentazione relativa a partecipazione e superamento di un corso di specializzazione presso la scuola di specializzazione forense svolto presso l'istituto «Arturo Carlo Jemolo» nell'anno 2005 e che tale corso può essere valutato quale formazione post-laurea;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mauro Giuseppe nato a Cassano allo Jonio il 21 febbraio 1976, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale consistente nella materia elementi di deontologia e ordinamento professionali.

Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante dei presente decreto.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionali. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A04881

DECRETO 12 maggio 2006

Riconoscimento, al sig. Del Monte Gianmaria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea:

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Del Monte Gianmaria nato a Chiavari il 30 aprile 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avocato:

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Urbino in data 27 ottobre 1999;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 27 ottobre 2004 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Illustre Collegi d'Advocats de Barcelona» dall'8 febbraio 2005;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «Certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 13 novembre 2001 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino:

Preso atto che l'istante ha già ottenuto il riconoscimento del titolo di cui è in possesso con decreto del 30 settembre 2005;

Preso atto del certificato prodotto dal sig. Del Monte relativo alla frequenza del corso di perfezionamento dell'Istituto di applicazione forense nell'anno accademico 1999/2000, rilasciato dalla «Libera Università degli studi di Urbino - facoltà di giurisprudenza» e che tale corso può essere valutato quale formazione postlaurea;

Considerato che il sig. Del Monte ha presentato domanda di riesame in data 7 febbraio 2005;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Del Monte Gianmaria nato a Chiavari il 30 aprile 1971, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale consistente nella materia elementi di deontologia e ordinamento professionali. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionali. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A04882

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Stojic Slobodan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. l, comma 6 e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Stojic Slobodan, nato a Krusevac (Serbia) il 14 luglio 1962, cittadino serbo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di avvo-

cato, di cui è in possesso, conseguito in Serbia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato:

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Univerziteta u Beogradu» come attestato in data 20 marzo 1995;

Considerato che è iscritto presso la «Camera degli avvocati di Belgrado» dal 30 ottobre 1997, n. 1722;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 15 dicembre 2005;

Considerato il conforme parere scritto del Consiglio nazionale forense, in atti allegato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Verona, rinnovato in data 25 gennaio 2006, con scadenza il 13 luglio 2006, per motivi di lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Stojic Slobodan, nato a Krusevac (Serbia) il 14 luglio 1962, cittadino serbo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

- a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
- b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
- c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
- d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A04883

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Moldovan Nicolae Danut, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - Sezione A.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero legge n. 189/2002 e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Moldovan Nicolae Danut nato a Blaj (Romania) il 25 settembre 1975, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale rumeno di «Asistentilor Sociali» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licentiat in Teologie-Asistenta sociala», conseguito presso la «Universitatea Baben-Bolyai din Cluj-Napoca» nella sessione giugno 2002;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegiul National Asistentiler Sociali din Romania» dal 13 settembre 2005;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti prodotta;

Preso atto che è stato già emesso un decreto di riconoscimento per la sezione B in data 7 aprile 2006 senza applicazione di misure compensative;

Considerato che il sig. Moldovan ha presentato domanda anche per la sezione A;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi del 15 dicembre 2005 e del 24 gennaio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale sezione A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa, nella seguente materia: 1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze rinnovato in data 15 settembre 2005, con scadenza il 24 marzo 2006;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Moldovan Nicolae Danut nato a Blaj (Romania) il 25 settembre 1975, cittadino rumeno è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulla seguente materia: 1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: Papa

Allegato A

- a) Prova attitudinale: il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunicce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
- b) L'esame consiste nella discussione $\,$ di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.
- c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. A.

06A04884

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Moldovan Nicolae Danut, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - Sezione B

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero legge n. 189/2002 e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del

citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Moldovan Nicolae Danut nato a Blaj (Romania) il 25 settembre 1975, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale rumeno di «Asistentilor Sociali» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licentiat in Teologie-Asistenta sociala», conseguito presso la «Universitatea Baben-Bolyai din Cluj-Napoca» nella sessione giugno 2002;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegiul National Asistentiler Sociali din Romania» dal 13 settembre 2005;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 15 dicembre 2005 e del 24 gennaio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti prodotta:

Considerato che la formazione accademico professionale dell'istante è completa al fine dell'iscrizione alla sez. B dell'albo degli assistenti sociali, senza applicazione di misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze rinnovato in data 15 settembre 2005, con scadenza il 24 marzo 2006;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Moldovan Nicolae Danut nato a Blaj (Romania) il 25 settembre 1975, cittadino rumeno è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A04885

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Rautschka Stephan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Rautschka Stephan, nato a Hungen (Germania) il 12 ottobre 1967 cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Wirtschaftsprufer», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diplom-Finanzwirt (Fachhochschule)» conseguito presso l'«Vewaltugsfachhochscule in Rotenburg a. d. Fulda» in data 4 luglio 1990;

Considerato che l'istante è in possesso del certificato professionale di «Steurberater» rilasciato dal «Hessisches Ministerium der Finanzen» in data 26 aprile 1995 e del titolo di «Wirtschaftsprufer», rilasciato da «Hessisches Ministerium der Finanzen» in data 16 giugno 1999;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Rautschka Stephan, nato a Hungen (Germania) il 12 ottobre 1967 cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale, 2) diritto fallimentare, 3) deontologia professionale.

Art. 3

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

06A04886

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Sinatra Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Sinatra Francesco, nato a Paternò (Italia) il 19 dicembre 1939, cittadino italocanadese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologue», conseguito in Canada, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licencie en Psychologie» presso l'«Universitè Catholique de Louvain» il 30 settembre 1969:

Considerato che il richiedente è stato iscritto presso l'«Ordre des psychologues du Quebec», dal 5 dicembre 1974 al 31 marzo 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa:

Decreta:

Al sig. Sinatra Francesco, nato a Paternò (Italia) il 19 dicembre 1939, cittadino italo-canadese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A04934

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mello Marinacci Neuma, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Mello Marinacci Neuma nata a Feira de Santana, (Brasilke) il 22 novembre 1972, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Advogado», conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachaler em Direito», conseguito presso l'«Universidade Catolica do Salvador» in data 8 febbraio 1996;

Considerato inoltre che è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil-seccao do estado da Bahia» in data 18 febbraio 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 gennaio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo e per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Milano in data 10 ottobre 2003 con scadenza 10 ottobre 2008 per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mello Marinacci Neuma nata a Feira de Santana, (Brasile) il 22 novembre 1972, cittadina brasiliana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

Allegato A

- a) Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
- b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
- c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
- d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A04935

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Giraldo Pezzotti Juan Guillermo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»:

Vista l'istanza del sig. Giraldo Pezzotti Juan Guillermo nato a Medellin (Colombia) il 9 luglio 1961, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di «Ingenero Civill» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingeniero Civil», conseguito presso l'«Universidad de Medellin» in data 30 aprile 1999;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Consejo profesional nacional de Ingenieria Copnia» dal 13 luglio 1999;

Preso atto che produce anche esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 22 marzo 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno

richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritta e orale), 2) deontologia e ordinamento professionale (solo orale);

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Giraldo Pezzotti Juan Guillermo nato a Medellin (Colombia) il 9 luglio 1961, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritta e orale), 2) deontologia e ordinamento professionale (solo orale).

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

Allegato A

- a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
- b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
- c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
- d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

06A04936

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, al sig. Ripamonte Newton, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. I, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Ripamonte Newton nato a San Andrè, (Brasile) il 25 giugno 1964, cittadino brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Advogado», conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachaler em Direito», conseguito presso il «Centro Universitario das Faculdades Metropolitanas Unidas» in data 1º febbraio 2005;

Considerato inoltre che è iscritto presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil-seccao de Sao Paulo» in data 7 aprile 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 gennaio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo e per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino in data 14 giugno 2005 con scadenza 22 settembre 2007 per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ripamonte Newton nato a San Paolo, (Brasile) il 25 giugno 1964, cittadino brasiliano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

- a) Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
- b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato (ra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
- c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
- d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A04937

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Frisancho Paz Luzgarda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Frisancho Paz Luzgarda, nata a Cusco (Perù) il 18 maggio 1966, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Trabajador social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Ciencias Sociales», conseguito presso la «Universidad Andina del Cusco» in data 23 febbraio 1996:

Considerato inoltre che è iscritta al «Colegio de Trabajadores Sociales» dal 17 dicembre 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un tirocinio di sei mesi;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e gli articoli 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Ferrara rinnovato in data 7 dicembre 2005 con scadenza il 19 maggio 2006;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Frisancho Paz Luzgarda, nata a Cusco (Perù) il 18 maggio 1966, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di sei mesi.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

Allegato A

Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A04938

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Moyano Somoya Mireya de Las Nieves, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni:

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Moyano Somoya Mireya de Las Nieves, nata a La Paz (Bolivia) il 16 settembre 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito in Bolivia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia», presso l'«Universidad Mayor de San Simon» il 24 ottobre 2002:

Considerato che, come si evince dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia in Bolivia, pervenuta il 17 gennaio 2005, il titolo accademico di cui è in possesso l'istante risulta essere condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di psicologo in Bolivia;

Preso atto della documentazione relativa a formazione e a breve esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente in un tirocinio della durata di sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Moyano Somoya Mireya de Las Nieves, nata a La Paz (Bolivia) il 16 settembre 1958, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di sei mesi da svolgersi in una struttura pubblica presso un tutor con almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

Allegato A

Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A04939

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 maggio 2006.

Modifica del decreto 24 giugno 2004, recante la determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2003, n. 289.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 6 dell'art. 227 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 1-quater della legge 20 maggio 2003, n. 116, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del sopra citato Testo unico;

Visto il decreto interministeriale in data 24 giugno 2004, recante la determinazione dei tempi, delle moda-

lità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2003, n. 289;

Vista la nota dell'ANCI con la quale in considerazione delle difficoltà che incontrano gli enti di minori dimensioni ad adeguarsi agli adempimenti imposti dal citato decreto interministeriale del 24 giugno 2004 è stato richiesto tra l'altro di prolungare i tempi di attuazione progressiva della trasmissione telematica;

Considerato che la problematica sollevata risulta meritevole di considerazione alla luce dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione del sistema di trasmissione telematica;

Ritenuto pertanto necessario procedere a rideterminare i tempi di invio dei rendiconti stabiliti al punto 5 del protocollo di comunicazione allegato al decreto interministeriale del 24 giugno 2004;

Ritenuto, altresì, necessario prevedere strumenti di maggiore flessibilità per la modifica delle modalità tecniche per l'invio telematico dei rendiconti;

Udito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

La tabella di cui al punto 5 del protocollo di comunicazione allegato al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 giugno 2004, che stabilisce i tempi per l'invio telematico dei rendiconti secondo criteri di gradualità è sostituita dalla seguente:

Tipologia ente	N. di abitanti	Periodo di invio	Esercizio riferimento
Province	Tutte	dal 2005	2004
Comuni capoluoghi di provincia	Tutti	dal 2005	2004
Comuni	Oltre 60.000	dal 2005	2004
Comuni	da 20.000 a 60.000	dal 2006	2005
Comuni	da 8.000 a 20.000	dal 2007	2006
Comuni	da 5.000 a 8.000	dal 2008	2007
Comuni	Inferiori a 5.000	dal 2009	2008
Comunità montane	Tutte	dal 2009	2008
	I	1	1

Art. 2.

Le modalità tecniche di invio telematico dei rendiconti, richiamate nel protocollo di comunicazione di cui all'art. 1 potranno essere modificate con decreto del Presidente della Corte dei conti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il Ministro dell'interno Pisanu

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim) BERLUSCONI

06A05019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2006.

Equiparazione delle rivendite speciali ubicate in stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali nonché raccordi autostradali, alle rivendite speciali, ubicate presso le stazioni di servizio autostradali.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1º marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del paese;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1998 con il quale sono stati istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto alle rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, che ha dato una prima attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio, i quali ne avevano fatto richiesta alla data del 1º marzo 1998 e alla data del 1º marzo 1999;

Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione Lottomatica, che prevede, tra l'altro, in attuazione di quanto stabilito dal decreto direttoriale 30 dicembre 1999, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto da 15.000 a complessivi 35.000 punti di raccolta;

Visto l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato fissato il contributo una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;

Visto il comma 1, dell'art. 5 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 che ha stabilito che a partire dall'anno 2004, i piani annuali di attivazione devono prevedere l'attribuzione, alle rivendite di cui all'art. 1 del decreto direttoriale 30 giugno 1998, di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni, ricomprendendo tutte le domande presentate entro il 1º marzo 2004;

Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2005 che ha previsto l'equiparazione di alcune categorie di rivendita speciali alle categorie già previste nel citato decreto del 30 giugno 1998;

Rilevato il volume di utenza che interessa moltissime stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali nonché raccordi autostradali per cui le stesse possono essere assimilabili alle rivendite speciali ubicate in stazioni di servizio autostradali;

Attesa quindi l'opportunità, ai fini della efficiente allocazione delle ricevitorie del lotto sul territorio, di prevedere l'attivazione anche presso le rivendite speciali ubicate presso le stazioni di servizio di particolare importanza;

Decreta:

Art. 1.

Le rivendite speciali ubicate in stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali nonché raccordi autostradali sono equiparate alle rivendite speciali ubicate presso le stazioni di servizio autostradali.

Art. 2.

Le domande per ottenere la concessione dei punti di raccolta del gioco del lotto per le rivendite speciali di cui all'art. 1, devono essere presentate, relativamente al piano di attivazione per l'anno 2006, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato competente per territorio; per i successivi piani di attivazione annuali entro il 1º marzo di ogni anno.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 3

06A05020

DECRETO 22 maggio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze | nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o

è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 46.326 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 maggio 2006, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantatre giorni con scadenza 30 novembre 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

- a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;
- b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale | durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4:

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. emessa e rilasciano — nello stesso giorno l'emissione dei BOT dal presente decreto d'entrata per l'importo nominale emesso.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 maggio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali | 06A05072

richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

p. Il direttore generale: Cannata

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Llerenas Jimenez Nitzia Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dietista.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Llerenas Jimenez Nitzia Maria, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Nutricion y Ciencia de los Alimentos» conseguito in Messico, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli:

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 3 febbraio 2006;

Visto il decreto direttoriale in data 9 marzo 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Llerenas Jimenez Nitzia Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en Nutricion y Ciencia de los Alimentos» conseguito il giorno 8 aprile 1999 presso la «Universidad Iberoamericana», Plantel Golfo Centro, di Puebla (Stato di Puebla) (Messico) dalla del giorno 25 marzo 2004;

sig.ra Llerenas Jimenez Nitzia Maria, nata a Puebla (Messico) il giorno 30 ottobre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista.

- 2. La sig.ra Llerenas Jimenez Nitzia Maria è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di dietista.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: Leonardi

06A04940

DECRETO 15 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Tortoioli Alessandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tortoioli Alessandra, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dental Hygiene» conseguito negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di igienista dentale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 25 marzo 2004:

Visto il decreto direttoriale in data 7 aprile 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale effettuata in data 11 aprile 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

- 1. Il titolo di «Dental Hygiene» conseguito nell'anno 1995 presso la «Bouve College of Pharmacy and Health Sciences» della Northeastern University Boston, Massachusetts (Stati Uniti d'America) dalla sig.ra Tortoioli Alessandra, nata a Perugia (Italia) il giorno 28 giugno 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.
- 2. La sig.ra Tortoioli Alessandra è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di igienista dentale.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A04941

DECRETO 15 maggio 2006.

Determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina e la preparazione del commercio dei mangimi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, di attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Considerato che né il citato decreto legislativo n. 149 del 2004 né le direttive cui esso da attuazione menzionano l'ocratossina A tra le sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Considerato che, sulla base dei pareri espressi dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione europea ha individuato dei valori guida per la presenza di micotossine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, ivi compresi quelli relativi all'ocratossina A, ma che tali valori, al momento, non sono stati pubblicati;

Considerato che l'ocratossina A può rappresentare un rischio per la salute umana e quella animale e che tale ragione giustifica l'anticipata applicazione dei valori guida stabiliti dalla stessa Commissione europea con riguardo alla presenza della predetta sostanza nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, in applicazione all'art. 4 del già citato decreto legislativo p. 149 del 2004;

Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi;

Decreta:

Art. 1.

1. La presenza di ocratossina A nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, non deve superare i seguenti valori, espressi in mg/kg (ppm) e riferiti a mangimi con un contenuto di umidità del 12%:

Materie prime per mangimi mg/kg cereali e prodotti derivati dai cereali 0.25

Mangimi completi e complementari e razione mg/kg giornaliera

per suini 0.05 per pollame 0.1

Art. 2.

- 1. Qualora dai controlli ufficiali dei prodotti di cui all'art. 1 risulti la loro non conformità ai requisiti indicati all'art. 1, l'autorità di controllo ne dispone:
 - *a)* il sequestro e il divieto di commercializzazione; oppure
 - b) la distruzione.
- 2. Su richiesta del detentore o suo rappresentante, l'Autorità di controllo può, in deroga al comma 1, consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni:
 - a) l'eventuale neutralizzazione della nocività;
 - b) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.
- 3. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono a carico del detentore o del suo rappresentante.

Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

Il Ministro della salute (ad interim) BERLUSCONI

06A04961

DECRETO 16 maggio 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, contenenti clorprofam, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETE-RINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive n. 1999/45/ CE e n. 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati perico-

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva n. 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva clorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 maggio 2004 che indica il 31 gennaio 2015 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole | 06A5018

alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, dovranno presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 entro il 31 luglio 2007 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 maggio 2004, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 gennaio 2015 i prodotti fitosanitari indicati in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 maggio 2004;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

- 1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva clorprofam, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 gennaio 2015/data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
- 2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 maggio 2004, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI CLORPROFAM RI-REGISTRATI PROVVISORIAMENTE FINO AL 31 GEN-NAIO 2015

Numero registrazione	Nome prodotto	Data registrazione	Impresa	
008031 009443	Stopgermol aerosol Endogerme	16-3-1992 17-12-1997	Chimac-Agriphar S.A. Chimac-Agriphar S.A.	
010939 007108	CP 40 Agro Xedamate aerosol	17-5-2001 17-6-1987	Chimac-Agriphar S.A. Xeda International S.A.	

ORDINANZA 19 aprile 2006.

Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 204 del 2 settembre 2005;

Vista la decisione 2006/52/CE del 30 gennaio 2006 recante modifica della decisione 2005/731/CE che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici;

Considerata la necessità di ridurre i possibili fattori di rischio di introduzione del virus dall'ambiente naturale a quello antropico e la necessità a garantire la conservazione delle popolazioni selvatiche recettive;

Considerata la possibilità che gli uccelli migratori, che nei prossimi mesi si sposteranno dalle regioni africane per raggiungere i territori di estivazione, possano rappresentare un ulteriore pericolo di introduzione del virus altamente patogeno H5N1 nelle popolazioni di volatili domestici;

Considerato il rinvenimento in provincia di Perugia nel mese di febbraio 2006 di un germano reale positivo al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 e che questa specie, molto numerosa sul territorio nazionale, rappresenta il principale ospite di mantenimento dei virus influenzali di tipo A;

Considerato che la pratica di immissione in natura, a fini venatori, di tutte le specie di volatili allevati appartenenti all'Ordine degli Anseriformi potrebbe rappresentare un possibile rischio di diffusione dell'influenza aviaria, legato all'aumento del carico biologico;

Ritenuto necessario adottare misure straordinarie, a seguito di positività da virus H5NI altamente patogeno in uccelli selvatici rinvenuti in diverse zone umide del territorio nazionale, in considerazione della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alla possibile introduzione del virus a seguito di contatti con volatili allevati all'aperto;

Visto il parere favorevole espresso dall'Unità centrale di crisi, istituita con decreto ministeriale 9 gennaio 2006, nel corso della riunione dell'8 marzo 2006 circa il divieto fino al 31 maggio 2006 di rilascio in natura di anatidi allevati ai fini del ripopolamento venatorio;

Ordina:

Art. 1.

1. A seguito di isolamento di virus H5N1 altamente patogeno in volatili selvatici rinvenuti in zone umide di diverse Regioni del centro e sud Italia, è vietata su tutto

il territorio nazionale fino al 31 maggio 2006 l'immissione in natura a fini venatori di tutte le specie di volatili allevati appartenenti all'Ordine degli anseriformi.

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle Autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2006

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 93

06A04969

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 marzo 2006.

Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, concernente testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, concernente razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in materia di acquisti di beni e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente regolamento di semplificazioni dei procedimenti di spese in economia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 1° agosto 2002, recante modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della Difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al richiamato decreto del Ministro della difesa 1° agosto 2002, per adeguarlo alle intervenute modifiche normative primarie succedutesi nel tempo, nonché alle esigenze maturate in alcuni settori dell'amministrazione della Difesa;

Decreta

Art. 1

Oggetto del provvedimento

- 1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli organismi dell'Amministrazione della difesa.
- 2. Le disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto si applicano anche ai servizi attinenti all'architettura e tari;

all'ingegneria, così come disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e secondo i limiti ivi previsti.

3. Sono fatte salve le norme e le disposizioni che regolano gli approvvigionamenti di beni e servizi da parte degli organismi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Art. 2. Ambito di applicazione

- 1. Le tipologie di spese per le quali è consentito il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo art. 3, sono le seguenti:
- a) acquisizioni di beni e servizi che il Ministro dichiari debbano rimanere segrete; acquisizioni di beni e servizi che debbano essere accompagnate da misure speciali di sicurezza in base a disposizioni di legge o di regolamento, ovvero promananti dal vertice tecnico-operativo interforze;
- b) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamità ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati o connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
- c) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio;
- d) spese relative al corsi per l'addestramento militare e professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile;
- e) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea, nonché tutte le spese necessarie per assicurare le attività operative inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti ed al connessi servizi di supporto tecnico-logistico;
- f) acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese straniere per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti;
- g) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla difesa militare;
- h) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonché necessari per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;
- i) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari:

- l) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario e per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;
 - m) spese per il funzionamento delle carceri militari;
- n) acquisizione di beni e servizi necessari per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dei veicoli dotati di ruote e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni; spese necessarie per il funzionamento dei laboratori, delle officine per la riparazione dei mezzi terrestri, navali e aerospaziali, degli impianti e delle apparecchiature a bordo e a terra;
- o) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali; spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e scarico dei materiali;
- p) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero; spese di campagna per i reparti; spese per il funzionamento dei servizi sulle navi e sugli aeromobili; spese inerenti ai rifornimenti per i reparti, le navi e gli aeromobili militari all'estero e le unità navali dislocate in località distanti da apprestamenti logistici navali;
- q) spese per le esigenze dell'approntamento e del funzionamento dei contingenti costituiti all'occorrenza da un'unità organica o da un complesso di unità organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia o all'estero o delle unità assimilabili;
- r) acquisizione di beni e servizi per la riparazione immediata e diretta dei danni causati da esercitazioni;
 - s) spese per polizze di assicurazione;
- t) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
- u) acquisizione di beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio, nonché le spese necessarie per assicurare i servizi relativi alla leva, all'arruolamento ed al reclutamento; locazione di scorte, di carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non deperibili e di materiali di commissariato e materiali per il supporto tecnico e logistico dei mezzi terrestri, navali ed aeronautici, ai fini del loro possibile acquisto;
- v) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori ed attrezzature varie; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
- z) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

- aa) spese per la stampa ovvero la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per scrivere e per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografiei e telematici;
- bb) spese per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l'acquisto di imballaggi, per il trasporto di materiali e quadrupedi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza ed il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;
- *cc)* spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche, per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine, e relative spese di allacciamento;
 - (dd) spese per conferenze, mostre, cerimonie;
- ee) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti e elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
- ff) spese di rappresentanza, di informazione, pubblicità e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative; spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni; spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; spese per il benessere del personale;
- gg) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attività sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature;
- *hh)* spese per acquisizione di brevetti, lavori e studi di carattere scientifico, tecnico ed economico di interesse delle Forze armate; spese per borse di studio e di perfezionamento; premi per invenzioni.

- 2. Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo art. 3, è altresì consentito nei seguenti casi particolari:
- *a)* risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizione di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 3.

Limiti di spesa

- 1. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente provvedimento si intendono con esclusione dell'I.V.A.
- 2. Il ricorso alla procedura in economia è consentito per le voci di spesa previste dalla lettera *a)* alla lettera *dd)* dell'art. 2, comma 1, del presente decreto e dalla lettera *a)* alla lettera *d)* del predetto art. 2, comma 2, quando l'importo della spesa non sia superiore a:
 - a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi;
- b) 130.000 euro, per le acquisizioni dei beni elencati nell'allegato 2 al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni;
- c) 200.000 euro, per l'acquisizione di tutti gli altri beni.
- 3. Il ricorso alla procedura in economia è, altresì, consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a:
- *a)* 80.000 euro, per le voci di spesa previste dalle lettere *ee*), *ff*), *gg*) dell'art. 2, comma 1;
- b) 20.000 euro, per le voci di spesa previste dalla lettera hh) dell'art. 2, comma 1.
- 4. È vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente provvedimento.

Art. 4.

Organi responsabili

1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, è autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del

- potere di spesa. Presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa è il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.
- 2. Il comandante che non riveste grado dirigenziale può autorizzare le sottonotate spese:
- a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonché per quelle di cui alla lettera p) dell'art. 2, comma 1, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 3;
- b) tutte le altre spese nei limiti di 20.000 euro. Per importi superiori è necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente militare o civile sovraordinato individuato dagli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri.
- 3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
 - a) l'esigenza da soddisfare;
- b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
- c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
 - d) l'importo presunto della spesa;
 - e) il capitolo di imputazione della spesa.

Art. 5.

Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

- 1. L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata, fatte salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
- 2. Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi è posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti, che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei successivi commi.
- 3. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi. Le richieste di preventivi devono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a quelle che, a seguito della pubblicità di cui all'art. 8, abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate. Qualora non siano state individuate almeno cinque imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero che non vi siano almeno cinque imprese che

abbiano richiesto di essere invitate, l'amministrazione può condurre l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate. Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di un numero sufficiente di preventivi, la stessa è ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

- 4. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi:
- a) nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, qualora per l'acquisizione di detti beni ci si rivolga a imprese che commercializzano tali prodotti, è necessario osservare le prescrizioni di cui al comma 3;
- b) per le acquisizioni di beni e servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), qualora compresi tra le categorie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
- c) inoltre, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
- 5. La richiesta dei preventivi, ovvero di offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, posta elettronica certificata) deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le caratteristiche tecniche;
 - c) le qualità e le modalità di esecuzione;
 - d) le eventuali garanzie richieste;
- *e)* le modalità con le quali è prescelto il preventivo ovvero l'offerta;
 - f) i prezzi;
 - g) le modalità di pagamento;
- h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
- i) la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'impresa prescelta e di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'impresa stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
- *l)* ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.
- 6. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- 7. I preventivi sono esaminati da una commissione nominata con apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 4, comma 1. La commissione è composta dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti e da altri due funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso la quale avviene l'acquisizione.
- 8. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi riportata nel predetto verbale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che è perfezionata:
- a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro;
 - b) mediante atto negoziale negli altri casi.
- 9. Gli atti di cui al comma 8 devono riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
 - c) la qualità, le modalità e i termini di esecuzione;
 - d) gli estremi contabili (capitolo);
 - e) la forma di pagamento;
- f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo del contraente di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
- g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
- 10. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'amministrazione la propria accettazione.
- 11. Salvo diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Art. 6.

Verifica della prestazione

1. Per le spese di importo superiore a 20.000 euro, i beni e i servizi di cui al presente decreto devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o constatazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza,

redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese. Il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione è eseguito da dipendenti militari o civili dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo medesimo, secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente. Le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che hanno effettuato il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione. Le operazioni di collaudo e di constatazione di regolare esecuzione non possono essere effettuate dai dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 7.

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente decreto, si applicano le penali stabilite nell'atto o nella lettera di ordinazione. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art. 8. Forme di pubblicità

- 1. Il segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti per l'area interforze, direttamente o tramite l'ente all'uopo delegato, nonché ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, direttamente o a mezzo dei comandi di livello intermedio o territoriale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, rendono noti, ai sensi del presente decreto, i settori merceologici per i quali gli organismi dotati di autonomia amministrativa fanno ricorso all'acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia durante
- 2. Tali avvisi devono specificare espressamente che, ove interessate, le imprese devono inoltrare, agli organismi di volta in volta indicati, apposite richieste su supporto cartaceo o elettronico, precisando i settori merceologici di pertinenza, la potenzialità economica e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa. Gli avvisi sono, altresì, inseriti nel sito web del Ministero della difesa secondo le istruzioni diramate al riguardo.

3. Si prescinde dalla pubblicazione degli avvisi, di cui al comma 1, per le acquisizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto.

Art. 9. Abrogazione

1. Il presente decreto abroga il decreto del Ministro della difesa 1º agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 226 del 29 luglio 2002.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 marzo 2006

Il Ministro: Martino

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 5, foglio n. 141

06A04966

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 maggio 2006.

Libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato il 2 giugno 2006.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso nei monumenti, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222, concernente le modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004 concernente l'articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota n. 17505 del 16 marzo 2006, con la quale il Ministero dell'interno - Uffici affari interni del gabinetto del Ministro ha richiamato l'attenzione delle prefetture sulla ricorrenza della festività del 2 giugno, nella quale si celebrerà il sessantesimo anniversario della Repubblica italiana, sottolineandone l'alta valenza simbolica ed il particolare significato nella memoria storica del popolo italiano;

Considerate le varie iniziative che verranno adottate in tale occasione, come mostre, convegni, visite guidate nelle sedi istituzionali statali e locali, tra le quali si inserisce anche la proposta di consentire il libero ingresso nei musei e luoghi d'arte statali;

Considerato l'obiettivo primario di favorire la massima fruizione dei luoghi d'arte anche in occasione della predetta ricorrenza del 2 giugno 2006;

Decreta:

In occasione della ricorrenza del 2 giugno 2006 è consentito il libero ingresso nelle sedi espositive statali, considerato l'obiettivo primario di favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale dello Stato, nell'ambito delle celebrazioni che si svolgeranno quest'anno in occasione della ricorrenza del 60° anniversario della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2006

Il capo dipartimento: SICILIA

06A04960

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 maggio 2006.

Individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni con i comuni e l'assegnazione delle risorse indicate nell'articolo 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di 1 milione di euro e per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità, da almeno sette anni, di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2006:

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo carico del comune stipulante a c 28 febbraio 2000, n. 81, che individua i soggetti impella 1999 o da una data precedente.

gnati in progetti di attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 78, comma 2, lettera a, b, d, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni che prevedano:

la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;

la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

Considerato, conseguentemente a quanto indicato nel quarto capoverso, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione erogate alle regioni per il tramite delle convenzioni di cui all'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che:

siano impegnati nelle attività socialmente utili nei comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a carico dei comuni medesimi;

siano nella disponibilità dei comuni da almeno sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono assegnate, a seguito di stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento di ASU e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente.

Art. 2.

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso della legge 24 dicembre 2005, n. 266, i comuni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupuazione, divisione III, apposita domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. La domanda deve indicare:

il numero degli abitanti del comune richiedente;

il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1º gennaio 1999 o da una data precedente:

dichiarazione del comune che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di enti diversi dal comune medesimo.

Art. 3.

- 1. Ai fini della ripartizione delle risorse il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone un'apposita graduatoria sulla base del rapporto tra il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1º gennaio 1999 o da una data precedente ed il numero degli abitanti del comune medesimo.
- 2. Ai comuni collocati nella graduatoria è assegnato un contributo il cui importo è pari alla copertura, per un periodo di tre mesi, ovvero di sei mesi se il comune rientra nelle aree di cui all'obiettivo 1 CE, del 50% dell'assegno spettante ad ogni lavoratore in carico al comune medesimo, fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- 3. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le convenzioni con i comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalità definite nelle convenzioni medesime.

Qualora l'assegnazione di cui all'art. 3 del presente decreto non esaurisca le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'assegnazione delle somme residue proporzionalmente alle risorse già assegnate ai comuni interessati.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: Mancini

DECRETO 10 maggio 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 12/AS del 19 gennaio 2006 della dirigente del servizio politiche sociali della provincia di Ascoli Piceno con la quale si designa la sig.ra Maria Paola Petrucci e la dott.ssa Paola Casciati rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Maria Paola Petrucci e della dott.ssa Paola Casciati, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro:

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Aacoli Piceno;

Decreta:

La sig.ra Maria Paola Petrucci e la dott.ssa Paola Casciati sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro per le pari opportunità **PRESTIGIACOMO**

06A04974

ALLEGATO

Curriculum vitae di Paola Maria Petrucci

CONDIZIONE PROFESSIONALE.

Consulente aziendale e fornatore dal 1995.

Geometra libero professionista dal 1983.

Imprenditore dal 1981.

FORMAZIONE.

2004 Corsi di aggiornamento e formazione al ruolo del consigliere di parità a cura dell'ISFOL per la Rete nazionale dei consiglieri di parità.

1992 Master - management e tecnologia, della durata di 1.200 ore, conseguito presso l'ICI-SMAT di Ascoli Piceno con votazione 95/100.

1990 Qualificazione «Analisi dei mercati e della concorrenza» della durata di 400 ore, conseguito presso il COFAM c/o Associazione degli industriali di Ascoli Piceno, con la vataione di 100/100 con lode.

1988 Master - nuova imprenditorialità, residenziale della durata di 1.200 ore - conseguito presso il Formark di Ancona.

1984 Campo nazionale di formazione associativa AGESCI - educazione dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

1984 corso Formazione. Formatori, della durata di 40 ore, conseguito presso l'ANCE - Associazione nazionale imprese edili di Roma.

1983 Brevetto internazionle di capo n. 5026/79939 AGESCI ¹ - World Organization of the scout movement riconosciuto dalla Unit Leader Training Formation de Chef d'Unité.

1982 Campo nazionale di formazione associativa AGESCI - educazione dei bambini e delle bambine di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni

1981 Campo regionale di formazione metodologica AGESCI - educazione dei bambini e delle bambine di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.

1981 Abilitazione all'attività peritale conseguita presso il Concordato italiano Grandine di Milano.

1981 Diploma di geometra conseguito presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Umberto I» di Ascoli Piceno con votazione 54/60.

Incarichi istituzionali.

Dal 2001 componente di diritto della commissione provinciale per il lavoro.

Dal 2001 componente di diritto della commissione per le pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno.

Dal 2001 consigliere di parità per la provincia di Ascoli Piceno nominata con decreto ministeriale del 1º luglio 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

1996/2004 coordinatrice del gruppo di lavoro «Lavoro, occupazione, scuola e orientamento professionale» (al secondo mandato) della commissione per le pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno.

¹ L'AGSCI, nata nel 1974 dalla fusione dell'AGI (Associazione scout femminile) e dell'ASCI (Associazione scout maschile) ha scelto quale valiore fondamentale il principio della COEDUCAZIONE tra ragazzi e ragazzi, tutte le attività sono gestite in diarchia (un Capo uomo e un Capo donna) per garantire le pari opportunità all'interno delle attività quale fattore educativo e formativo.

1996/2004 vice presidente (due mandati) della commissione per le pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno.

1997 presidente del comitato di saggi per la nomina del presidente del Gruppo giovani imprenditori c/o associazione industriali di Ascoli Piceno.

1996/1997 componente del Comitato scuola di confindustria c/o Consiglio nazionale giovani imprenditori, Roma.

1996/1997 componente del Comitato scuola di confindustria c/o Consiglio nazionale giovani imprenditori, Roma.

1993/1997 presidente (due mandati) del Gruppo giovani imprenditori c/o Associazione industriali di Ascoli Piceno.

1993/1997 vice presidente dell'Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno.

1996 predisposizione del «Regolamento gruppi giovani» per la Commissione rapporti interni di confindustria c/o Consiglio nazionale giovani imprenditori. Roma.

1993/1996 componente della Commissione rapporti interni di confindustria c/o Consiglio nazionale giovani imprenditori, Roma.

1993/1995 vice presidente del Comitato regionale giovani imprenditori delle Marche c/o Federazione degli industriali della Marche, Ancona.

1989/1993 vice presidente del Gruppo giovani imprenditori c/o Associazione industriali di Ascoli Piceno.

1988/1993 delegato del Gruppo giovani imprenditori c/o Associazione industriali di Ascoli Piceno al Consiglio nazionale giovani imprenditori di Confindustria, Roma.

1988/1993 delegato del Gruppo giovani imprenditori c/o Associazione industriali di Ascoli Piceno al Comitato regionale giovani imprenditori delle Marche c/o Federazione degli industriali delle Marche. Ancona.

1984/1985 coordinamento dei collegi dei geometri della regione Marche, componente della commissione regionale «tariffe e competenze».

Incarichi nell'ambito del volontariato.

Dal 2003 consigliere generale eletto dall'AGESCI Marche per la partecipazione al Consiglio generale AGESCI (incarico triennale).

Dal 2002 capo formatore in campi di formazione per l'AGESCI nazionale - Formazione capi.

1997/2003 responsabile di zona AGESCI - quadro. Responsabile del coordinamento e dell'organizzazione di una zona scout e dei gruppi che la compongono (n. 12 gruppi scout) e del comitato di zona (10 capi).

Dal 1996 capo formatore in campi di formazione per l'AGESCI Marche - Formazione capi.

1996 animatore di Comunità capi di formazione (circa 50 capi) per la Route nazionale dei capi AGESCI.

Dal 1995 comitato di zona AGESCI - quadro intermedio. Coordinamento e organizzazione, in staff, di una zona scout e dei gruppi che la compongono (n. 12 gruppi scout).

Dal 1991 capo gruppo AGESCI - quadro intermedio. Responsabile della gestione, del coordinamento e della organizzazione di un gruppo di scout (circa 100 ragazzi) e delle relative Staff capi (n. 4 staff per circa complessivi 15 capi).

Dal 1983 capo unità AGESCI - Responsabile educativo di gruppi di circa 30 ragazzi e della organizzazione e del coordinamento dello Staff capi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI.

Dal 2001 consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno.

Dal 1996 progettazione di Interventi di formazione, studi di ricerca e studi di fattibilità, docenze, per:

Commissione per le pari opporumità della provincia di Ascoli Piceno;

Commissione per le pari opportunità della regione Marche;

Commissione e assessorato per le pari opportunità della provincia di Teramo;

Assessorato alle pari opportunità del comune di Roma;

Assessorato alle pari opportunità del comune di Modena;

Assessorato alle pari opportunità del comune di Ancona;

Amministrazione comunale di Ascoli Piceno;

Amministrazione comunale di Colli del Tronto;

Comunità montana del Tronto, Ascoli Piceno;

Consorzio «Cuore dei Sibillini», Montemonaco;

Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo;

Confcooperative, Ascoli Piceno;

Confcommercio di Macerata;

Collegio dei periti agrari della provincia di Ascoli Piceno;

Consorzio IFTS Piceno, Ascoli Piceno;

Sorelle Petrucci snc, Ascoli Piceno;

Cotav, Roma;

La Pantofola d'oro S.p.a., Ascoli Piceno;

Instumentation Laboratory S.p.a., Milano;

CO.GE.SAN. cooperativa sociale a r.l. Ascoli Piceno;

RES - Risposte esperienze e servizi, Fermo;

ENOF - Ente naz.le per l'orientamento e la formazione, Roma;

Centro assistenza autoveicoli snc, Ascoli Piceno;

Centro educativo «Il sogno di Gabriella», Porto San Giorgio;

Ismeda Srl, Roma;

Credito aziendale di Iobbi Ciberto, Mantelparo (Ascoli Piceno);

Forme locali srl, Roma;

Associazione orientamento lavoro donna onlus, Ancona;

Scuola superiore della pubblica amministrazione locale del Lazio, Roma;

Escot consorzio a rl, Rimini;

Dipartimento Procam - facoltà di architettura di Ascoli Piceno;

Associazione La Sfinge Malaspina, Ascoli Piceno;

Associazione incontri di danza, Ascoli Piceno e Associazione Uirapurù, Bologna;

Associazione amici dello IOM, Ascoli Piceno;

Associazione artigiani Fermo e circondario, Fermo;

Liceo scientifico «A. Orsini», Ascoli Piceno;

Scam Training srl, Civitanova Marche (Macerata);

Dal 1995 consulente aziendale e formatore delle aree: dinamiche di gruppo, tecniche di organizzazione, creazione d'impresa, tecniche di autoimprenditorialità, marketing di se'e bilanciamento competenze.

Dal 1996 Sorelle Petrucci snc - Ascoli Piceno, socio amministratore responsabile dell'area «imprenditorialità e progettazione» con le funzioni di: progettazione e gestione strategica, amministrazione e gestione delle commesse, marketing relazionale, progettazione interventi finalizzati, assistenza alla creazione d'impresa, coordinamento progetti interni ed esterni, gestione dei clienti e dei fornitori, capo progetto.

1990/1995 Studio Lacerba (Roma). Responsabile di progetto addetta a: gestione ed organizzazione del personale negli interventi di supporto alla qualità totale.

dal 1989 Impresa «Petrucci geom. Ennio» - attività di restauro (Ascoli Piceno) direttore tecnico.

1989/1995 Impresa «Petrucci geom. Ennio» - attività di restauro (Ascoli Piceno) impiegato tecnico-amministrativo di 6º livello, addetto a: organizzazione e gestione del cantiere e delle maestranze, marketing relazionale.

1987/1989 Impresa «Petrucci geom. Ennio e C. srl» - edilizia in genere (Ascoli Piceno) impiegato tecnico-amministrativo di 5º livello, addetto a: organizzazione e gestione del cantiere e delle maestranze, gestione interna ed esterna delle commesse.

Dal 1985 Registro esercenti il commercio - Sezione speciale imprese turistiche presso la CCIAA di Ascoli Piceno - iscrizione a seguito di esame.

Dal 1993 consulente tecnico del tribunale di Ascoli Piceno.

Dal 1983 geometra libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno con il n. 657 a seguito di tirocinio biennale ed esame di ammissione.

1981/1989 impresa «Petrucci geom. Ennio» - attività di restauro (Ascoli Piceno) - impresa a conduzione familiare, socio con quota maggioritaria nella gestione d'impresa addetto a: organizzazione e gestione del cantiere e delle maestranze, marketing relazionale, gestione delle commesse.

1981/1984 perito grandine con la qualifica di assistente per il Concordato italiano Grandine e Assitalia.

ATTIVITÀ SPECIFICHE SULLE PARI OPPORTUNITÀ.

Anno 2005.

Cooprogettista delle attività di animazione economica, formazione, coaching e di servizi di accompagnamento al mercato del lavoro nell'ambito del progetto Interreg denominato Dijetus dell'Amministrazione comunale di Termoli per Ismeda, Roma.

Anno 2004.

Cooprogettista e consulente alla progettazione per le tematiche trasversali di pari opportunità in tre progetti formativi da realizzarsi all'interno del programma «sicurezza Sud» del Ministero degli interni per Ismeda, Roma.

Cooprogettista e consulente alla progettazione per le tematiche trasversali di pari opportunità in quattro progetti formativi su diverse tematiche manageriali del Ministero per la funzione pubblica per Ismeda, Roma.

Anno 2003.

Cooprogettista e formatore per la realizzazione di cinque percorsi di alta formazione per l'adeguamento delle Agenzie formative accreditate della regione Abruzzo per Ismeda, Roma.

Anni 2002/2005.

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di monitoraggio e di programmazione delle azioni positive in seno alla commissione provinciale per il lavoro (cfr. relazioni annuali del consigliere di parità).

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di monitoraggio dell'applicazione delle leggi in materia di PO (cfr. relazioni annuali del consigliere di parità).

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di monitoraggio e verifica dei piani di azioni positive presso le PA (cfr. relazioni annuali del consigliere di parità).

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di supporto e difesa dei lavoratori discriminati in ragione del sesso (cfr. relazioni annuali del consigliere di parità).

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di supporto alle donne che vogliono fare impresa (cfr. relazioni annuali del consigliere di parità);

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di progettazione e/o partecipazione alla progettazione di buone prassi (cfr. relazioni annuali del consigliere di parità);

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: partecipazione attiva alla rete nazionale dei consiglieri di parità e ai relativi lavori di gruppo (cfr. relazioni annuali del consigliere di parità);

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: interventi, programmati e non, a convegni, seminari e tavole rotonde su temi di competenza (pari opportunità, lavoro, discriminazione, ecc.) sia in ambito locale che nazionale;

Docenza, in corsi di vario livello (qualifica, specializzazione, IFTS, Master) sul tema «Pari opportunità e lavoro».

Anno 2001.

Partecipazione alla progettazione della candidatura all'iniziativa comunitaria Equal denominata «P.O.D.I.O. Pari opportunità, disoccupazione intellettuale e strategie per l'occupazione» per conto dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno - partnership gografica a valere sui finanziamenti della regione Marche.

Progettazione, coordinamento e docenza corso Donne e politica - formazione e orientamento - 2ª e 3ª edizione, per Amministrazione provinciale e commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo;

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di monitoraggio e di programmazione delle azioni positive in seno alla commissione provinciale per il lavoro;

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di monitoraggio dell'applicazione delle leggi in materia di PO/

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di monitoraggio e verifica dei piani di azioni positive presso le PA;

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di supporto e difesa dei lavoratori discriminati in ragione del sesso;

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di supporto alle donne che vogliono fare impresa;

Consigliere di parità effettivo per la provincia di Ascoli Piceno: attività di progettazione e/o partecipazione alla progettazione di buone prassi.

Anno 2000.

Monitoraggio e sorveglianza sul rispetto delle pari opportunità e del mainstreming - Ministero della pubblica istruzione, corso di formazione per il conferimento della qualifica di direttore dei servizi generali e amministrativi n. 27 edizioni per circa 1.200 segretari - per ISMEDA, Roma;

Progettazione, coordinamento e docenza corso Donne e politica - formazione e orientamento - 1ª edizione, per amministrazione provinciale e commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo;

Progettazione «Storie di donne» - progetto di educazione alla prevenzione, per Associazione Amici dello IOM, Ascoli Piceno;

Collaborazione al progetto Comunicazione e Public Speaking» rivo!to alla dirigenza femminile degli enti locali per Scuola superiore della pubblica amministrazione locale del Lazio, Roma.

Anno 1999 - 2000.

Monitoraggio e sorveglianza sul rispetto delle pari opportunità e del mainstreming - Ministero della pubblica istruzione, corso di formazione manageriale per il conferimento della dirigenza scolastica - n. 24 edizioni per circa 850 presidi per ISMEDA, Roma;

Progettazione, docenze, assistenza alla creazione d'impresa progetto e attività di mentoring «P.A.O.L.A. Percorsi di Assessment per l'orientamento al lavoro autonomo» (POM 940029/I/3, asse 4) per amministrazioni comunali di Ancona, Modena, Roma (capofila);

Progettazione dalla «banca di genere - raccolta ragionata delle professionalità emergenti femminili nell'ambito del progetto «P.A.O.L.A. Percorsi di Assessment per l'orientamento al lavoro autonomo» (POM 940029/I/3, asse 4) per amministrazioni comunali di Ancona, Modena, Roma (capofila);

Coordinamento, e assistenza alla creazione d'impresa progetto «Job creation al femminile» (POM 940029/I/3, asse 4) per Forme locali srl Roma e amministrazioni provinciali di Ascoli Piceno, Frosinone, Lodi e Rieti (capofila):

Affiancamento e consulenza nel progetto «Equility manager» (POM 940029/I/3, asse 4) per Forme locali srl, Roma - in associazione temporanea con Consiel Srl e Performa Confcommercio - per la realizzazione di una rete nazionale e locale tra le pubbliche amministrazioni sui temi delle pari opportunità e l'implementamento di programmi Equal.

Anno 1999.

Progettazione e coordinamento corso Azione Donna - formazione e orientamento alla partecipazione attiva delle donne, per assessorato e commissione per le pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno:

Studio di fattibilità (progetto d'impresa): Piceno con noi di Simona Chiovini e C., Ascoli Piceno;

Docenze per la definizione del progetto d'impresa corso «Azioni positive per favorire l'orientamento e l'occupazione femminile» (POM 940029/I/3, asse 4) per CESCOT consorzio a rl, Rimini;

Analisi della normativa di settore e Bechmarking sulle attività più significative svolte in Italia e sulle concrete possibilità d'inserimento nell'ambito del progetto «L'ambiguità dell'accoglienza» per Formelocali srl, Ora d'Aria e Ospedale San Galliano volto al recupero delle donne che hanno subito violenza sessuale.

Anno 1998.

Progettazione: Pentesilea attività per donne operate al seno, per Associazione Amici dello I.O.M. e amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

Accompagnamento all'impresa (assistenza tecnica): Il Girotondo, cooperativa sociale per la gestione di servizi all'infanzia a Sirolo (Ancona).

Studio di fattibilità (progetto d'impresa): Country Houses Palazzo Rosso di Cinzia Valentini, Potenza Picena (Macerata);

Legge n. 215/1992, studio di fattibilità (progetto d'impresa): Piccola Sartoria di Rita Marchei, Ascoli Piceno.

Legge n. 215/1992, studio di fattibilità (progetto d'impresa): Accademia Italiana di Antonella Valentini, Ascoli Piceno.

FSE 1998 progettazione corso «Operatori vendite e distribuzione commerciale» per Gruppo donne del terziario della Confcommercio di Macerata.

Legge n. 215/1992 progettazione corso «Operatore tecnico assistenza sociale» per commissione per le pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno.

Anno 1997.

FSE 1997, obiettivo 3 asse 4 (riservato alle donne) progettazione corso «Operatore scuola materna» per CO.GE.SAN. Cooperativa sociale a r.l.

FSE 1997, obiettivo 3 asse 4 (riservato alle donne) progettazione corso «Operatore tempo libero» per CO.GE.SAN. Cooperativa sociale a r.l.

Gestione dello Sportello Fare impresa consulenza e orientamento delle donne che intendono attivare un'iniziativa imprenditoriale, per la commissione regionale per le pari opportunità, Ancona;

Legge n. 215/1992, vari studi di fattibilità (progetti d'impresa) per le utenti dello Sportello Fare impresa della commissione regionale per le pari opportunità, Ancona;

Legge n. 215/1992 progettazione corso «Manager aziendali» per commissione per le pari opportunità della regione Marche;

Legge n. 215/1992 progettazione attività di consulenza «Sportello Fare impresa» per commissione per le pari opportunità della regione Marche.

Anno 1996.

Progettazione, NOW multi regionale denominato «Tournée» (rete di Centri di servizio al turismo e attività di ricerca e formative collegate) per commissione provinciale pari opportunità di Ascoli Piceno, commissione regionale pari opportunità della Liguria e commissione regionale pari opportunità del Molise;

FSE 1996 obiettivo 3 asse 4 (riservato alle donne), progettazione, coordinamento e docenze corso «N/QA Manager aziendali» per Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo di Ascoli Piceno e Fermo e commissione provinciale pari opportunità di Ascoli Piceno;

Studio di fattibilità: Giostra dell'anello - primo torneo cavalleresco al femminile per Ente Quintana, Ascoli Piceno e Sorelle Petrucci snc.

Si dichiara che tutte le informazioni sono riscontrabili sulla base di documentazione contabile e certificazione delle attività svolte e che detta documentazione sarà fornita su richiesta degli interessati.

Ai sensi della legge n. 675/1996 si autorizza il trattamento dei dati personali.

Acoli Piceno, 8 settembre 2005

PAOLA MARIA PETRUCCI

CASCIATI PAOLA (curriculum vitae)

TITOLI DI STUDIO.

1976 Diploma di maturità magistrale conseguito presso l'istituto parificato San Giovanni Battista San Benedetto del Tronto;

1989/1990 Laurea in psicologia ind. applicativo conseguita presso l'Università «La Sapienza» di Roma 10 luglio 1990 con voto 94/110;

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE. Buona conoscenza della lingua francese (parlata e scritta).

INFORMATICA. Capacità e conoscenza dei sistemi informatici correnti Word - Excel etc.

Impiego ed esperienze professionali e formative.

2005 Dal 1º gennaio 2005 collabora con l'Associzione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro in qualità di psicologa, continua la collaborazione con l'Unione italiana ciechi;

dal 19 maggio 2005 collabora con l'amministrazione provinciale specificatamente con l'assessorato formazione professionale e politiche attive del lavoro come coordinatore di subprogetto all'interno del progetto «Osservatorio permanente sulla dispersione scolastica»;

prosegue la collaborazione con la CISL come responsabile sportello mobbing;

2004/2005 Dal 27 settembre 2004 al 5 aprile 2005 ha insegnato al corso «Addetto assistenza familiare» le materie «Le demenze senili e le dipendenze» il corso è organizzato dallo IAL;

dal 2004 fa parte della commissione pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno:

2003/2004 Dal 12 novembre 2003 all'11 marzo 2004 ha collaborato con l'amministrazione provinciale specificatamente con l'assessorato formazione professionale e politiche attive del lavoro come coordinatore di subprogetto all'interno del progetto «Osservatorio permanente sulla dispersione scolastica»;

2003 Continua la collaborazione con l'Unione italiana ciechi sezione provinciale di Ascoli Piceno.

La collaborazione con L'associazione «La Speranza» come responsabile clinico della comunità per tossicodipendenti sede di Acquaviva Picena il rapporto di collaborazione è terminato il 31 dicembre 2003;

2002 Dal 3 dicembre 2001 al 13 settembre 2002 ha collaborato con lo IAL Marche per lo sportello di orientamento all'interno di corsi di formazione professionale Por Ob. 3, asse C, Misura 3;

dal 3 dicembre 2001 al 29 maggio 2002 ha insegnato in qualità di docente e tutor stage corso «Operatore servizio sociale di base e della comunicazione interculturale» il corso è stato organizzato e gestito dallo IAL Marche sede di Ascoli Piceno;

dal 4 febbraio 2002 al 25 giugno 2002 ha svolto funzione di tutor stage per il corso «Operatore comunità alloggio, convitto e semiconvitto, centri per minori» il corso è organizzato e gestito dallo IAL Marche sede di Ascoli Piceno;

dal 10 luglio 2001 al 21 settembre 2002 ha insegnato gestione problematiche sanitarie nel corso di formazione professionale FSE «Operatore famigliare» per la formazione di donne disoccupate immigrate corso organizzato dall'ANOLF Associazione nazionale oltre le frontiere:

dal 20 marzo 2002 al 13 febbraio 2003 ha insegnato presso la Scuola regionale professionale hotel Marche «Tecniche di comunicazione e relazionali» corso organizzato e gestito dalla scuola regionale;

sta collaborando in qualità di psicologa con Unione italiana ciechi sezione provinciale di Ascoli Piceno.

2001 Ha collaborato con lo IAL Marche nel corso di formazione per l'apprendistato nel settore metalmeccanico sedi Novafeltria e Pesaro competenze relazionali e bilancio delle competenze;

2000 Dal 1º gennaio 2000 collabora in qualità di responsabile dello sportello mobbing con il sindacato CISL sede provinciale di Ascoli Piceno;

dall'8 maggio 2000 al 19 settembre 2000 ha insegnato al corso di formazione professionale organizzato dallo IAL Istituto addestramento lavoratori «operatore istituti comunità alloggio semiconvitti centri per minori» come docente:

ha collaborato con l'amministrazione provinciale con la funzione di coordinatore tutor nel progetto formativo «Animazione» rientrante nella legge n. 31/1997;

dal 14 dicembre 1999 al 9 settembre 2000 ha collaborato con lo IAL Abruzzo come tutor nel corso progetto multiregionale «Accredita»: realizzazione di azioni integrate per il reinserimento di gruppi di svantaggiati (detenuti ed ex detenuti), numero M.d. L. 0361/E2/I/M, Asse B/2 corso di certificazione delle competenze di 200 ore per idraulico, presso il carcere di Ascoli Piceno;

dal 1º marzo 1999 al 19 ottobre 1999 ha insegnato la Scuola regionale alberghiera hotel Marche nel corso di formazione professionale Fse 98 direttore tecnico di agenzie di viaggio;

con la cooperativa Centofoglie ha coordinando ed insegnato al corso di formazione Fse 98 «Operatore culturale» scheda n. 13 ob. 5;

dal 25 gennaio 1999 al 16 aprile 1999 ha insegnato al corso di formazione problematiche socioeducative organizzato dallo IAL in qualità di docente;

Dal 27/01/03/1999 all'8 giugno 1999 ha insegnato al corso di formazione «operatore istituti comunità alloggio semiconvitti centri per minori» organizzato dallo IAL come docente e docente stage.

1998 Da quest'anno è responsabile clinico della comunità per tossicodipendenti «La Speranza» sede di Acquaviva Picena;

ha frequentato per l'anno accademico 1997/1998 la Summer School in «L'intervento di consulenza in psicologia clinica» svolto dall'Università degli studi di Bologna facoltà di psicologia;

dal 17 giugno 1998 al 3 novembre 1998 ha insegnato al corso di formazione professionale organizzato dallo ANOLF» operatore tecnico assistenza sociale.

1997 Dal 17 marzo 1997 al 2 luglio 1997 ha insegnato per conto dell'Associazione Orientamento giovani lavoro al corso di formazione professionale «animatore tempo libero»;

dal 27 aprile 1997 al 20 dicembre 1997 ha insegnato ed ha coordinato il corso di formazione professionale «operatore tecnico assistenza sociale» in qualità di psicologa organizzato dall'Associazione nazionale Oltre le frontiere;

dall'8 settembre 1997 al 23 dicembre 1997 ha insegnato al corso di formazione professionale «operatore servizi informativi di orientamento» organizzato dall'Associazione orientamento giovani lavoro;

dal 1997a al 2001 è stata componente della consulta sull'handicap del comune di Ascoli Piceno:

dal 1997 a tutt'oggi è componente dell'Associazione nazionale Oltre le frontiere ANOLF.

1996 Dall'8 gennaio 1996 ha insegnato al corso «N/QA Operatore di servizi informativi di orientamento» in qualità di psicologa, il corso è stato organizzato dall'Associazione Orientamento giovani lavoro:

ha svolto attività di psicologa presso l'Istituto oncologico marchigiano IOM sede di Ascoli Piceno;

ha svolto attività di volontariato presso il secondo servizio sanitario, consultorio familiare presso l'azienda sanitaria locale n. 13 di Ascoli Piceno:

dal 1996 svolge attività di psicologa con la conduzione del gruppo terapeutico presso la Comunità terapeutica dell'associazione «La Speranza» sede di Acquaviva Picena.

1995 Ha frequentato il seminario di formazione per operatori «I gruppi per smettere di fumare» organizzato dalla Lega italiana contro i tumori.

1994 Ha partecipato al convegno «Ascoltando il bambino».

1993 Ha frequentato il corso di formazione sulla psicologia della sicurezza viaria organizzato dall'Aupi;

ha sostenuto le prove per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; nel settembre 1994 si è iscritta all'albo professionale dell'ordine degli psicologi della regione Marche n. 459;

Ha seguito una persona affetta dal morbo di Alzheimer.

1992/1993 Ha partecipato al corso di formazione per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, redatto e condotto dall'Istituto europeo di formazione e consulenza sistemica (I.E.F. Co.S.) il corso sopraddetto era finanziato dalla regione Marche e organizzato dal comune di Ascoli Piceno;

nell'anno scolastico 1991/1992 ha insegnato in una scuola privata di Teramo.

1990/1991 Ha svolto attività di volontariato presso il centro tossicodipendenze della USL 17 di Porto Sant'Elpidio;

ha insegnato al corso di formazione «Animatori - Promotori attività socio-culturali» per numero 80 ore di insegnamento nel periodo 30 luglio 1990 al 15 maggio 1991 organizzato dallo IAL per conto del CO.FA.M. ed affidato allo stesso dalla regione Marche con delibera n. 6265.

1990 Ha svolto un periodo di tirocinio presso la comunità terapeutica picena «AMA» di Castel di Lama durante la gestione diretta della comunità sia del personale che della terapia.

1985/1986 Ha svolto tirocinio presso la comunità terapeutica picena «AMA» di Castel di Lama durante la gestione sia del personale che della terapia dalla cooperativa I.R.S. L'Aurora Cooperativa a r l

San Benedetto del Tronto, 12 giugno 2005

CASCIATI PAOLA

06A04887

DECRETO 10 maggio 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale della provincia di Arezzo n. 748 del 5 dicembre 2005 con la quale si designa la sig.ra Marilena Pietri e la dott.ssa Giuseppina Ciullo rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i curricula vitae della sig.ra Marilena Pietri e della dott.ssa Giuseppina Ciullo allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Arezzo;

Decreta:

La sig.ra Marilena Pietri e la dott.ssa Giuseppina Ciullo sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro per le pari opportunità Prestigiacomo

MARILENA PIETRI (curriculum vitae)

FORMAZIONE SCOLASTICA.

Luglio 1972: diploma di maturità magistrale Istituto magistrale R. Lambruschini - Castiglion Fiorentino.

ESPERIENZE LAVORATIVE.

Anno scolastico 2003-2004: insegnante elementare a tempo indeterminato dal 1987 attualmente in servizio presso la scuola elementare Monte Bianco 2º Circolo di Arezzo con incarico di funzione obiettivo dall'anno scolastico 1999-2000.

Anno scolastico 1982: insegnante a tempo indeterminato nella scuola materna statale.

Anno scolastivo 1978: incarico annuale nella scuola materna statale fino all'anno 1982.

1996: costituzione cooperativa di animazione teatrale. Incarico di vice-presidente. Gestione vacanze estive e progetti di animazione teatrale nelle scuole medie in convenzione con comune di Arezzo.

Incarichi.

Aprile 2001: nomina con decreto ministeriale del 21 aprile 2001 con funzione di consigliera di parità per la provincia di Arezzo ai sensi del decreto-legge n. 196/2000.

2000: presidenza associazione «La Casa» in convenzione con il comune di Arezzo e con i comuni capofila delle zone Casentino, Valdarno e Valdichiana attua il progetto Agenzia Casa della regione Toscana con la finalità di dare soluzioni al problema abitativo delle famiglie straniere immigrate, attraverso prestiti per l'accesso ad alloggi in affitto.

1998: designazione quale membro effettivo con funzione di consigliere di parità, in seno alla commissione circoscrizionale per l'impiego di Arezzo, delibera del consiglio regionale n. 50 del 17 marzo 1998.

Attività ed esperienze didattiche.

2005. Dal 2001 partecipazione e collaborazione alle riunioni indette dalla commissione provinciale per le pari opportunità di cui è componente di diritto;

partecipazione ai lavori della commissione provinciale tripartita e sottocommissioni e commissione per il collocamento obbligatorio legge n. 68/1999. Dal 1999, prima della sua costituzione, ha dato il suo contributo alla stesura del regolamento della commissione stessa: partecipazione al comitato di redazione della newletter e del sito del Centro pari opportunità e dell'ufficio della consigliera di parità DiDonne.

Ottobre 2005. Intervento al convegno «La donna nella civiltà contadina. Quali prospettive per gli anni 2000» comune di Cortona commissione pari opportunità;

promozione e partecipazione alla manifestazione Mulierarti.

Luglio 2005. Collaborazione e promozione della manifestazione Notte Rosa provincia di Arezzo;

intervento al convegno conclusivo del corso di formazione «No mobbing» finanziato dal Cesvot ed organizzato dall'Associazione Pronto Donna di Arezzo.

Maggio 2005. Partecipazione all'organizzazione ed intervento al seminario di presentazione della mostra conclusiva e della pubblicazione relativa al progetto di sensibilizzazione per le scuole «Chi lavora in casa tua? Art. 9, legge n. 53». Provincia di Arezzo e ufficio della consigliera di parità.

Giugno 2004. Coordinamento dei lavori al seminario conclusivo del corso di formazione «La politica è di tutte.» sede UCODEP Arezzo.

Dicembre 2004. Partecipazione ed intervento al seminario conclusivo del corso di sensibilizzazione su «Violenza e maltrattamento sulle donne» provincia di Arezzo, comune di Sansepolcro.

Novembre 2004. Ideazione, organizzazione, promozione del convegno «Rischio mobbing». Convegno volto a sensibilizzare gli enti pubblici ma non solo al fine della costituzione dei comitati antimobbing previsti dal CNNL generale.

Aprile/Maggio 2004. Docenza corso di formazione «La politica è di tutte» gestito dall'associazione UCODEP.

Marzo 2004. Promozione ed intervento al convegno nazionale «Il Plusdatore». Azioni a sostegno della conciliazione dei tempi. Promozione, diffusione e sensibilizzazione legge n 53/2000 provincia di Arezzo con il contributo della regione Toscana e dell'ufficio della consigliera di parità;

organizzazione e promozione di un seminario pubblico di informazione e discussione «Le professioni socioassistenziali tra nuovi bisogni e qualità del lavoro: quale formazione?».

Febbraio 2004. Partecipazione al seminario pubblico «I servizi di cura: un sostegno per la formazione delle donne» - Assessorato al lavoro e formazione - Animatrice di parità.

Novembre 2003. Manifestazione Domina Donna: lavorare come, dove, perché: le donne si interrogano. Partecipazione come coordinatrice del gruppo: «Imprenditrici, dipendenti, professioniste: le fatiche delle donne. La parola all'esperienza».

Maggio 2003. Promozione e intervento al convegno finale del corso di formazione «Le politiche paritarie e tavoli negoziali. Azioni conoscitive e strumenti di progettazione» - rivolto a donne sindacaliste o rappresentanti sindacali con specificità relative al lavoro e alle pari opportunità.

Febbraio 2002. Convegno nazionale «Gli organismi di parità: quale presente e quale futuro?» - coordinamento tavola rotonda «Gli strumenti istituzionali. La collocazione degli organismi di parità in funzione dell'efficacia - Le politiche degli organismi di parità - La riforma degli statuti regionali».

1998-2000. Sostegno e promozione progetto NOW «Labour Team» IV programma Commissione europea in collaborazione con le province di Arezzo, Siena e Grosseto.

6 marzo 2000. Intervento al convegno-seminario «Donne: il lavoro che impresa!» Provincia di Arezzo assessorato pari opportunità commissione provinciale tripartita. Arezzo Sala dei Grandi della provincia.

18 settembre 2000. Intervento al convegno «Uguali ma diverse». La differenza di genere tra il «dire» e il «fare». Provincia di Arezzo assessorato pari opportunità.

Ottobre - novembre 1999. Collaborazione alla stesura del progetto D.BOX per l'accesso ai finanziamenti legge n. 125. Formazione di operatrici italiane e straniere per la costituzione di uno sportello - lavoro. Presentato dall'associazione UCODEP Movimondo.

9-10 aprile 1999. Intervento al convegno «I diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine». Un patto della città di Arezzo per l'infanzia e la famiglia, comune di Arezzo assessorato ai servizi educativi e scolastici - Sala dei convegni del Palazzo del Governo.

8 marzo 1999. Collaborazione alla realizzazione della manifestazione «Una intesa di donne e uomini per il buon governo» - Assessorato e commissione pari opportunità, provincia di Arezzo - Sala dei Grandi della provincia.

5 marzo 1999. Collaborazione per la realizzazione del convegno «Il cammino delle donne. Ostacoli, traguardi, prospettive» Provincia di Arezzo commissione e assessorato pari opportunità, Biblioteca città di Arezzo, comune di Arezzo, coordinamento donne CGIL, CISL e UIL, commissione tempi e diritti, Associazione Donne insieme

Gennaio 1999. Corso di preparazione al concorso magistrale organizzato dalla CGIL scuola di Arezzo, due incontri sul tema: «Cultura delle pari opportunità in campo formativo».

Settembre 1998/Giugno 1999. Commissione di lavoro per l'elaborazione del «Protocollo di intesa tra la provincia di Arezzo le parti sociali la consigiera di parità, regolamento e costituzione della commissione provinciale tripartita».

Marzo 1998. Promozione e organizzazione dell'iniziativa «Se otto ore vi sembran poche» Le donne riflettono sui tempi di vita e di lavoro organizzato dal coordinamento donne della CGIL di Arezzo.

Febbraio-Marzo 1997. Organizzazione e promozione «Festival delle donne». Con associazioni del volontariato di donne italiane e stranier, associazioni sindacati, provincia e comune di Arezzo.

CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE.

2004-2005. Lavori della Rete nazionale delle consigliere di parità - Roma.

Settembre 2004. Seminario sulle pari opportunità «Facciamo animazione» regione Toscana, consigliera regionale di pari opporunità Hotel Brunelleschi Firenze.

Marzo 2004. «Parità donne lavoro» Presentazione delle consigliere nazionali di panrità e della rete. Acquario Romano Roma.

Febbraio 2004. Presentazione ricerca sulla parità salariale dipendenti provincia di Bologna sede provincia di Bologna.

Ottobre 2003. Seminario: «Il mercato del lavoro - regione Toscana - rapporto 2002 regione Toscana - Palazzo degli Affari - Firenze.

Settembre 2003. Seminario «Presentazione ricerche in materia di lavoro» regione Toscana - Palazzo degli Affari - Firenze.

Giugno 2003. Seminario formativo: «Ruolo delle consigliere di parità negli organismi collegiali, nei tavoli di partenariato locale e nei comitati di sorveglianza» Ministero del lavoro, regione Toscana - Consigliera regionale di parità. Hotel Brunelleschi - Firenze.

Maggio 2003. Seminario formativo: «Progettare per le pari opportunità» - Ministero del Lavoro, regione Toscana, Consigliera regionale di parità. Hotel Brunelleschi - Firenze.

Aprile 2003. Seminario formativo: «Le discriminazioni di genere: individuazione ed interventi» - Ministero del lavoro, regione Toscana, consigliera regionale di parità.

Dicembre 2003. Seminario «Maternità e partecipazione delle donne al mercato del lavoro tra vincoli e strategie di conciliazione» CNEL Roma.

Agosto 2002. Partecipazione alla Scuola estiva di storia e cultura delle donne «Annarita Buttafuoco» presso la Certosa di Pontignano - Corso «Genere e Nazione».

1º marzo 2000. «Nuovi strumenti per favorire la presenza delle donne nel mercato del lavoro e orientamenti per la progettazione» Consiglio regionale, regione Toscana, commissione regionale pari opportunità uomo-donna della Toscana - Firenze Monte dei Paschi di Siena.

28-29 gennaio 2000. «Lavorare e vivere con pari opportunità» Presidenza del Consiglio dei Ministri - Napoli.

3 dicembre 1999. «Prima conferenza regionale sull'occupazione femminile in Toscana» - Regione Toscana - Firenze Palazzo degli Affari.

30-31 marza 1999. «Le consigliere di parità ruoli e poteri» Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato nazionale di parità - Roma Unioncamere.

22-23 febbraio 1999. «Donne al lavoro per Io sviluppo» Forum delle donne della CGIL - Roma Centro congressi Frentani.

20 marzo 1998. «Oltre le pari opportunità». Il ruolo delle donne nelle istituzioni nell'era della globalizzazione». Provincia di Arezzo, assessorato e commissione dele pari opportunità - Sala dei Grandi.

Aprile 1998. Corso di formazione «Politiche di pari opportunità». Provincia di Arezzo, assessorato pari opportunità». Progetto contro la violenza, gli abusi e i maltrattamenti intrafamiliari di minori e donne». Corso di sensibilizzazione per operatrici ed operatori degli enti e istituzioni della provincia di Arezzo Provincia di Arezzo - Assessorato pari opportunità.

Marzo-maggio 1997. Corso di formazione «Promozione della presenza delle donne nell'attività politica e amministrativa». Provincia di Arezzo - Assessorato pari opportunità.

Aprile 1997. Corso di formazione «Le politiche dell'immagrazione». Provincia di Arezzo - Assessorato pari opportunità.

4 luglio 1997. «Nuove realtà e nuovi cittadini» L'immigrazione in provincia di Arezzo - Provincia di Arezzo - Sala dei Grandi. Provincia di Arezzo.

Competenze informatiche.

Uso dei sistemi operativi informatici: Microsoft Word, Excell Power point, Outlook ed Internet.

Arezzo, 10 novembre 2005

MARILENA PIETRI

GIUSEPPINA CIULLO (curriculum vitae)

STUDI.

Maturità scientifica conseguita nell'anno scolastico 1995/1996 presso l'istituto San Giovanni Battista de La Salle, via San Giovanni Battista de La Salle n. 1 - Napoli, con votazione di 56/60. Laurea conseguita nell'anno accademico 2003/2004 in Conservazione dei beni culturali presso il polo aretino dell'Università degli studi di Siena; tesi in Sociologia dell'arte dal titolo: Immagini del gioiello etrusco. Problemi di iconografia e iconologia, con votazione di 110/110 con lode.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Anno scolastico 1998/1999 partecipazione al corso di inglese di livello intermedio presso l'Oxford Centre di Arezzo.

Aprile 2000 conseguimento dell'idoneità di inglese per i Beni culturali presso la facoltà di lettere e filosofia di Siena, sede di Arezzo.

Dicembre 2000 conseguimento dell'idoneità di francese per i Beni culturali presso la facoltà di lettere e filosofia di Siena, sede di Arezzo

CONOSCENZE INFORMATICHE.

Buona conoscenza e utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows e dei programmi Word, Excell; Access, Power Point, Front Page, Photo Shop.

Buona conoscenza e utilizzo dei programmi di accesso a Internet: Explorer, Netscape, Outlook Express.

ESPERIENZE FORMATIVE.

Settembre 2005 partecipazione al corso «Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica», organizzato dal Ministero per le pari opportunità in collaborazione con l'Università degli studi di Siena.

Giugno 2005 partecipazione al convegno «Azioni positive per la conciliazione tra lavoro e famiglia: soluzioni organizzative e finanziamenti per le aziende», organizzato da Tk Consultant Srl in collaborazione con la Rete regionale delle consigliere di parità della Toscana.

Ottobre 2003 partecipazione al corso sindacale di base presso «Regina Mundi», Tirrenia (Grosseto) organizzato dalla CISL Toscana

Marzo 2003 partecipazione al corso di formazione obbligatoria per apprendisti, primo modulo, organizzato dalla provincia di Arezzo e da Poste Italiane S.p.A.

Marzo 2002 stage presso il Centro promozioni e servizi di Arezzo, in qualità di aiuto coordinatrice ufficio stampa e aiuto organizzatrice mostra «Museum Image».

Novembre 2001-Aprile 2002 partecipazione presso il Cresp di Sansepolcro al corso in «Merchandising di prodotto culturale e artistico tipico di giacimento» organizzato dalla provincia di Arezzo.

Febbraio 1999 partecipazione all'allestimento della mostra «La stanza della monaca» all'interno del collegio femminile Santa Caterina ad Arezzo nell'ambito del corso di studi di sociologia dell'arte tenuto dal prof Michele Rak, docente dell'Università degli studi di Siena, sede di Arezzo.

Febbraio 1999 partecipazione al progetto «Critic Art data», compilazione di una banca dati di cataloghi di mostre di arte contemporanea realizzati da artiste femminili, in collaborazione con l'Università Tor Vergata di Roma e con l'Università di Murçia, Spagna nell'ambito del corso di studi di Storia dell'arte contemporanea tenuto dalla prof.ssa Rossana Buono, docente dell'Università degli studi di Siena, sede di Arezzo.

Febbraio 1998 partecipazione alla compilazione della guida turistica di Castiglion Fibocchi nell'ambito del corso di studi in iconografia e iconologia tenuto dal prof. Attilio Brilli, docente dell'Università degli studi di Siena, sede di Arezzo.

ESPERIENZE LAVORATIVE.

Aprile 2005 componente coordinamento donne CISL.

Marzo 2005 eletta segretario organizzativo provinciale SLP-CISL. Novembre 2003 eletta R.S.U. SLP-CISL.

Gennaio 2003 responsabile coordinamento donne e giovani SLP-CISL.

Da novembre 2002 impiegata come apprendista portalettere presso Poste Italiane S.p.A.

Marzo 2002 aiuto responsabile ufficio stampa presso Centro promozioni e servizi di Arezzo.

Anno 2002 hostess per manifestazioni indette dal Centro promozioni e servizi di Arezzo.

Anno 2001 promoter presso centri e attività commerciali di Arezzo.

GIUSEPPINA CIULLO

06A04888

DECRETO 10 maggio 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale

in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 20-46161 del 9 febbrio 2006 del presidente della provincia di Torino con il quale si designa la dott.ssa Laura Cima e la dott.ssa Ivana Melli rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Laura Cima e della dott.ssa Ivana Melli, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito in data 19 dicembre 2005 il parere della Commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Torino;

Decreta:

La dott.ssa Laura Cima e la dott.ssa Ivana Melli sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro per le pari opportunità Prestigiacomo

CIMA LAURA (curriculum vitae)

PROFILO PERSONALE E PROFESSIONALE,

Coniugata, due figli. Risiede a Torino.

Laureata in lettere e filosofia, insegnante.

Specializzata in sociologia. Docente di informatica presso un centro di formazione professionale.

ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI.

Ha fatto parte del Centro di documentazione per la salute della donna «Simoneffa Tosi». È stata membro del Direttivo provinciale Scuola della CGIL e dell'Esecutivo regionale CGIL-Formazione professionale. Ha militato nel movimento per la salute della donna, per i consultori, ambientalista, delle donne, antinucleare.

Lingue straniere: inglese, francese.

Tempo libero: sci, nuoto, lettura, studio, cinema, passeggiate nei parchi.

PROFILO POLITICO.

Incarichi di partito ed attività politica: iscritta a: Federazione dei Verdi. Responsabile nazionale del forum donne. Componente dell'Esecutivo nazionale. Ha iniziato a fare politica nel 1970 col movimento femminista e nella sinistra extraparlarmentare.

Incarichi istituzionali ed attività parlamentare: nella X legislatura ha fatto parte della Commissione lavoro pubblico e privato. Componente della Commissione pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Segretario Commissione esteri della Camera. Presidente del Gruppo Verde della Camera. Nella XIV legislatura è membro nella 3ª Commissione permanente - affari esteri e comunitari. Componente del Comitato Bassanini L. 59 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Incarichi ed attività negli enti locali: Consigliere di parità della provincia di Torino. Assessore alla qualità della vita, sicurezza e pari opportunità a Moncalieri (Torino). Segretaria regionale Lega Autanomie Locali con la responsabilità del coordinamento donne.

Elezioni politiche 2001: eletta con l'Ulivo nel Collegio n. 5 - Torino 5, della I Circoscrizione Piemonte 1 con 36287 voti - 51,5%. Liste collegate: Il Girasole.

Precedenti consultazioni elettorali: eletta Deputato nel 1987 nella Circoscrizione di Torino-Novara-Vercelli con 4.035 voti.

Posta elettronica: cimal@camera.it

Sulla base specifica dell'esperienza della provincia di Torino, si sono interessate le Istituzioni Nazionali di Parità per istituire uno speciale premio Donne Innovazione al livello nazionale del concorso che un gruppo sempre maggiore di Università stanno realizzando insieme.

La Consigliera sta oggi lavorando alla prosecuzione ed approfondimento del progetto, per la verifica della presenza, l'analisi e la valorizzazione di caratteristiche di innovazione (settori sperimentazioni di processo, prodotti particolari) che si presentino come spiccatamente «femminili».

IL PROGETTO «DONNE E INNOVAZIONE»:

SCELTO COME BEST PRACTISE A LIVELLO NAZIONALE DAL FORUM PA 2005

Fra le attività della Consigliera della provincia di Torino, ha avuto un riscontro molto positivo il percorso/progetto nato per favorire l'incontro fra le donne e l'innovazione tecnologica.

Presentato ad aprile 2005 al FORUM PA nella Sezione Donne & Tecnologie, il progetto della Consigliera di parità della provincia di Torino è stato selezionato fra i 15 migliori progetti, che costituiscono esempi di best practise da diffondere a livello nazionale.

È di prossima pubblicazione un testo, curato ed edito da Il Sole24Ore, che raccoglie questi 15 progetti, per promuoverne la fruizione anche al vasto pubblico.

Promossa congiuntamente dal Ministero per l'nnovazione e le tecnologie e dal Ministero pari opportunità, l'iniziativa del FORUM PA ha avuto come obiettivo la raccolta e la valorizzazione delle azioni delle Pubbliche amministrazioni locali per le pari opportunità attraverso progetti, iniziative e provvedimenti che promuovono l'accesso e l'utilizzo delle tecnologie da parte delle donne.

Vi hanno partecipato numerosissimi comuni, Comunità montane, province e regioni, anche attraverso Assessorati, Consulte o Comitati per le pari opportunità e/o in partnership con soggetti intermedi, associazioni ed enti del terzo settore.

In questo panorama nazionale, il progetto Donne e Innovazione è stato riconosciuto come d'avanguardia e meritevole di essere inserito fra i primi 15 a livello nazionale, come sopra indicato.

SINTESI DELLE AZIONI

Partito agli inizi dei 2004, il progetto Donne e Innovazione si è sviluppato attraverso interventi molteplici volti alla promozione e valorizzazione delle donne nel settore dell'innovazione tecnologica, sia essa di prodotto quanto di processo.

La prima fase dell'azione è stata volta alla sensibilizzazione delle strutture (università, centri di ricerca) del territorio piemontese dove si formano le/i tecnici dell'innovazione. Questa azione di contatto e stimolo ha avuto come primo importante risultato la rilevazione dei dati di genere (prima sconosciuti e non tenuti affatto in conto quale parametro di rilevazione).

Università e centri di ricerca hanno dato avvio ad una mappatura della situazione delle donne all'interno delle organizzazioni, sia come personale dipendente (inclusi tutti i contratti atipici, dove si trova la maggioranza delle donne) sia come fruitrici/beneficiarie della formazione

L'azione sulle organizzazioni ha portato ad un contatto oggi consolidato fra queste e l'ufficio della Consigliera, da cui è nata un'azione comune per la promozione e lo sviluppo della presenza delle donne nel settore dell'innovation tecnology e la valorizzazione di esperienze ed esempi di donne vincenti in questo ambito,

attraverso percorsi di conferenze ed incontri,

nonché la creazione, all'interno del concorso «START CUP 2005» di un premio specifico «Donne Innovazione» di 3.000,00 Euro per la miglior idea progettuale d'innovazione tecnologica presentata da una donna. Si è da poco conclusa la raccolta dei progetti, su scala nazionale, impostata quest'anno con un'attenzione specifica al genere fin dalla prima campagna di promozione. Si procederà quindi con la valutazione delle idee progettuali, nonché le premiazioni in autunno.

Eletta deputata a Torino Nord nel Collegio 5 come candidata dell'Ulivo alle elezioni politithe del maggio 2001 (XIV Legislatura), faccio parte della Commissione Esteri, di cui sono Segretaria.

MELLI IVANA (curriculum vitae)

TITOLO DI STUDIO: laurea: pedagogia ad indirizzo sociologico con tesi sul mercato del lavoro, relatore prof. Luciano Gallino «Il secondo lavoro» (110/110 Torino, 1979).

FORMAZIONE:

- Corso formazione progetto di orientamento «Arianna», sistema di orientamento individualizzato su supporto informatico, comune di Torino, Centro di orientamento scolastico e professionale Cosp, ore 120, anno 1989;
- Corso di progettazione e valutazione *curricolare*. Centro internazionale di formazione dell'OIL, ore 120, anno 1991;
- Frequenza corso biennale di grafoanalisi per grafoanalisti e consulenti grafopedagogisti presso l'Associazione italiana Grafoanalisi per l'età evolutiva, con il patrocinio dell'Assessorato all'istruzione della Città di Torino;
- Formazione professionale pluridisciplinare per l'integrazione dei servizi sociali destinati ai minori a rischio, Irrsae Piemonte, ore 25, anno 1996;
- Corso progettista politiche attive del lavoro, ore 500 con qualifica rilasciata dalla regione Piemonte, anno 1997/98;
- Moduli formativi su «Bilan de Compétences» nell'ambito del progetto «Formazione per l'occupazione: Torino, Centro internazionale di formazione dell'OIL (1-5 dicembre 1997); Angers (Francia): Université Catholique de l'Ouest (16-20 marzo 1998);
- Corso di formazione relativo alle metodologie per la realizzazione di un Sistema integrato di Servizi per il lavoro SISLAV, progetto Adapt B.I.S. gestito dalla Soc. Csea, ore 400 circa 1998/99;
- Corso di formazione per «Mediatori delle culture del lavoro» realizzato nell'ambito del progetto Equal «Tante Tinte), presso il Centro internazionale di formazione dell'OIL di Torino, ore 35 tra il 15 ed il 30 maggio 2003;

- Corso di formazione «Genre et développement: concepts et instruments pour l'intégration d'une perspective de genre dans les actions de développement» presso il Centro internazionale di formazione dell'OIL di Torino - dal 10 al 21 ottobre 2005, ore 80.

ESPERIENZE LAVORATIVE.

Dal 1980 al aprile 2001: orientatrice presso il comune di Torino - Cosp:

Dal maggio 2001 al novembre 2002: ufficio progetti extra piano corsi, Consorzio di formazione Csea.

Area orientamento.

- Aggiornamento docenti scuole medie inferiori e superiori sulle metodologie orientative finalizzate alla programmazione didattica (circa 1000);
- Orientamento studenti/sse scuole medie inferiori, progetto «Arianna», sistema di orientamento individualizzato su supporto informatico: Valutazione attitudinale e motivazionale dei soggetti (dal 1990 discussi circa 8.000 casi);
- Modulo orientamento per studenti/sse delle classi quarte superiori con utilizzo della metodologia di «Arianna» per elaborare un progetto di orientamento personale di studio/lavoro. Iniziativa realizzata attraverso il Cesedi della provincia di Torino (dal 1995 al 1998 circa 250 soggetti);
- Counselling: orientamento/riorientamento giovani e adulti (circa 3.000);
- Progetto finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica rivolto a studenti/sse del biennio della scuola media superiore, utilizzo dello strumento di «Arianna» per la valutazione del potenziale e colloqui individuali per la verifica delle competenze e motivazioni, attività di rete con le scuole (dal 1999 al 2001 circa 150 soggetti);
- Conferenze: su richiesta delle scuole, dei distretti scolastici per iniziative rivolte ai genitori, allievi/e ed insegnanti. Partecipazione a convegni, seminari su tematiche orientative (circa 150).

AREA ORIENTAMENTO/PARI OPPORTUNITÀ.

- Progetto di intervento sperimentale di orientamento scolastico e professionale mirato in particolare alle ragazze della scuola media «Nicoli» di Settimo Torinese. Progetto presentato dalla Consigliera di parità Alberta Pasquero in collaborazione con la dott.ssa Tiziana Bernengo dell'Orml, delle prof.sse Mariolina Serra della scuola media Nicoli e Simonetta Labanti, preside della scuola (1989/90 e 1990/91);
- Contributo sul tema «Istruzione, Orientamento, Formazione» nel gruppo di lavoro costituito dal Consigliere di parità per la formulazione di proposte attuative della legge n. 125 attraverso la promozione di politiche attive in Piemonte (1993);
- Collaborazione con la Commissione regionale pari opportunità sui temi di orientamento e formazione rivolti alle donne;
- Collaborazione con l'Osservatorio regionale mercato del lavoro, articoli per la pubblicazione curata dall'Osservatorio su le iniziative e progetti relativi alle pari opportunità «Donne, Lavoro e pari opportunità», «Le donne e il mercato del lavoro», «Informazioni e progetti» (1988/1994);
- Organizzazione di interventi formativi rivolti a donne dell'Africa anglofona e francofona presso il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL, su progetti formativi destinati a promuovere la partecipazione delle donne ai processi di sviluppo (1989, 1990, 1992);
- Organizzazione e promozione di incontri sulle pari opportunità in diversi corsi di formazione di 2º livello per illustrare la normativa, gli organismi preposti a promuovere la parità e la documentazione di riferimento:
- Coordinatrice del progetto «Pari opportunità», direttiva regionale formazione professionale mercato del lavoro 2001/2002, realizzato presso il Consorzio Csea per la creazione di un clima organizzativo sensibile ai temi della parità. Progetto rivolto ai/le docenti progettisti/e alle «Referenti di parita» beneficiari/e inter-

medi e agli allievi/e dei corsi beneficiari/e finali dell'intervento formativo. Progettazione di strumenti, valutazione, rapporto finale (settembre/dicembre 2002);

- Partecipazione al Comitato di valutazione iniziativa Equal Asse 4 Pari opportunità Misura 4.2 «Tenere il tempo»: rielaborazione prodotti e relazione di monitoraggio per la Soc. Consortile Langhe Monferrato Roero (luglio 2003/dicembre 2004);
- Docenza corso di formazione LA.RA Aosta, per l'ATS: CO3 Onlus e la Soc. S&T. Progetto Fse. Introduzione alle tematiche di pari opportunità tra donne e uomini: inquadramento del tema, applicazione delle politiche di p.o. nell'organizzazione del lavoro di un Ente locale, strumenti, modalità e tecniche di applicazione delle tematiche nelle politiche di un Ente locale. Beneficiari: segretari comunali, funzionari Usl, dirigenti regione, istituzioni scolastiche, consulta femminile, comunità montana (marzo 2004 2 giornate).

AREA ORIENTAMENTO/POLITICHE DEL LAVORO.

- Orientamento, selezione e azioni di tutoring per donne adulte disoccupate con scolarità medio alta al corso di formazione Fse «Addette ai servizi per l'impresa», ore 300 (1991/92);
- Orientamento e selezione, donne adulte disoccupate con scolarità medio alta, corso Fse «Addette gestione comunicazione in impresa», ore 500 (1992/93);
- Orientamento e selezione, corso di riconversione professionale rivolto a donne adulte, con scolarità bassa, in mobilità, corso Fse «Addetto polifunzionale servizi alberghieri), ore 300 (1993/94);
- Colloqui individualizzati, azioni di sostegno a corsi di formazione per soggetti in mobilità nell'iniziativa «Agenzia per l'impiego e comune di Torino» (1996);
- Orientamento e selezione per giovani disoccupati residenti nella 5^a e 6^a Circoscrizione, nel progetto pilota della Città di Torino-Csea «Atelier per la formazione e il Lavoro» Art. 10 Fesr (1997/98);
- Contributo alla progettazione, docenza, tutor della Unità Formativa Capitalizzabile UFC 20 del Sistema OPLA «Consulenza all'impresa» assegnata al consorzio Csea dal coordinamento del Corep. Il progetto è rivolto a operatori/trici dei Centri per l'impiego di Torino, Rivoli, Pinerolo, Orbassano, ore 84 (settembre 2001/febbraio 2002);
- Contributo alla progettazione, realizzazione e azioni di tutoring del corso «Operatore dell'inserimento lavorativo» corrispondente all'UFC 27 del Sistema OPLA, affidato dalla regione Piemonte al Consorzio Csea. Il progetto e rivolto a operatori/trici dei Centri per l'impiego, Agenzie formative, Servizi socio-assistenziali e Asl, di Torino e province, per progettare, monitorare è valutare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Due edizioni: la prima, 80 ore (maggio/luglio 2002), la seconda, 80 ore (settembre/novembre 2002);

Altre esperienze professionali.

- Collaborazione con Collegi docenti di scuole medie inferiori di San Remo per attività didattiche ai fini orierativi (1987/88);
- Collaborazione con Irrsae Liguria, incontri con intergruppi di docenti delle scuole medie inferiori di Imperia per elaborare unità didattiche finalizzate all'orientamento (1988);
- Rappresentante del comune di Torino, Assessorato al lavoro e formazione professionale presso la Commissione Osservatorio Provinciale del Provveditorato agli studi di Torino per la prevenzione della dispersione scolastica (dal 1992);
- Rappresentante ANCI Piemonte (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presso la Sovrintendenza scolastica per il Piemonte nelle due Commissioni per l'orientamento: 1) Informativo, 2) Formativo (dal 1997);
- Tutor nel percorso formativo «Servizi per il lavoro» per la riqualificazione del personale della formazione professionale, nel-l'ambito dei progetto «Risorse» legge n. 236/1993, destinati ai Centri per l'impiego provinciali, organizzato dal Centro internazionale di formazione dell'organizzazione internazionale del lavoro sotto l'egida della regione Piemonte, ore 600 (marzo/dicembre 1999);

- Docenza nel percorso formativo «Servizi per il lavoro» sulle tematiche orientative presso il Centro internazionale di formazione dell'OIL (settembre 1999);
- Progettazione e docenza nel percorso formativo «Orientamento scolastico e professionale» per docenti della formazione professionale, progetto Risorse», Centro internazionale dell'OIL, ore 100 (maggio/giugno 2000);
- Collaborazione con il Centro internazionale dell'OIL nel progetto «Caravelle» (Consiglio del Ministri Dipartimento della funzione pubblica) per 400 operatori/trici dei Centri per l'impiego della regione Piemonte. Progettazione degli strumenti di orientamento e rilevazione dei fabbisogni formativi; conduzione di interventi formativi di gruppo ed erogazione di 70 colloqui individuali; analisi dei risultati per il dimensionamento del fabbisogno formativo (2000);
- Collaborazione con la provincia di Biella, Assessorato sviluppo socio-Economico e politiche culturali, per attività di docenza nel «Corso concorso» per gli operatori/trici del Centro per l'impiego di Biella riguardanti: Orientamento, Consulenza, Tirocinio, Tutoraggio e affiancamento colloqui individuali. Contributo alla sperimentazione della costruzione della «rete» dei soggetti presenti sul territorio e affiancamento colloqui individuali del personale operante nel Centro per l'impiego, ore 80 (febbraio/aprile 2001);

Consigliera di parità, supplente per la provincia di Torino, decreto di nomina Ministro del lavoro e Ministro per le pari opportunità, da aprile 2001: azioni di tutela per persone discriminate sul lavoro, testimonianze in convegni e seminari istituzionali, monitoraggio e valutazione di progetti, attività formative sulle pari opportunità, interventi di sensibilizzazione;

- Collaborazione con la provincia di Biella, Assessorato sviluppo socio-economico e politiche culturali, per la progettazione relativa all'«Atto di indirizzo sulle azioni di orientamento per l'obbligo formativo 2001/2002» DGR 25 febbraio 2002, n. 56-5399, delle azioni A1, A2, A3, B3, B3.1, B5, B6, C1, C2, C3 (aprile 2002);
- Collaborazione con la provincia di Biella, Assessorato formazione, lavoro e attività produttive, per la realizzazione del «Piano provinciale di attività di orientamento per l'obbligo formativo 2002/2003» (novembre 2002/dicembre 2003);
- Consulenza alle Edizioni Sonda per la realizzazione settimanale di «blog» per l'orientamento, inseriti sul sito www.Jobtel.it (luglio 2003/giugno 2004);
- Collaborazione con la regione Piemonte Direzione formazione professionale e lavoro, per le attività di sviluppo della fase progettuale dei progetto RETI «Sostegno alle reti di operatori e di servizi coinvolti in iniziative integrate rivolte a persone e imprese in programmi di Politiche attive del lavoro e di sviluppo locale» in qualità di esperta di dinamiche di gruppo (ottobre 2003/febbraio 2005).

06A04889

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2006.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e*), della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in par-

ticolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6. nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di MCC S.p.a. in data 19 aprile 2006, n. 024455, con la quale si informa che il Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 7 aprile 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero delle attività produttive del seguente soggetto intermediario:

B. Group S.p.a. Gruppo di investimenti industriali e finanziari Bologna

Decreta:

- 1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse è accreditato presso il Ministero medesimo B. Group S.p.a. Gruppo di investimenti industriali e finanziari Bologna.
- 2. In conseguenza del predetto accreditamento B. Group S.p.a. Gruppo di investimenti industriali e finanziari Bologna può richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera a) della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: Gоті

06A04967

DECRETO 9 maggio 2006.

Nomina del collegio commissariale della S.r.l. Sandretto Industrie, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Torino depositato in data 5 maggio 2006, pervenuto a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Sandretto Industrie S.r.l.;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Sandretto Industrie S.r.l. sono nominati commissari straordinari:

avv. Piercarlo Castagnetti nato a La Spezia il 25 aprile 1958;

avv. Massimo Postiglione nato ad Angri il 22 agosto 1956:

dott. Luigi Tealdi nato a Terni il 10 novembre 1962.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2006

Il Ministro: Scajola

06A04970

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2006.

Designazione della ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

Il DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 297 del 15 novembre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registra-

zione della denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Marche con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'agenzia, ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, con sede in Ancona, via Alpi n. 20;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, con sede in Ancona, via Alpi n. 20, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Oliva Ascolana del Piceno, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'agenzia comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1855/2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni

lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche.

Art. 8.

L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalla regione Marche.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04925

DECRETO 9 maggio 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio di tutela dei vini DOC «Valdadige Terra dei Forti», con sede presso il municipio di Brentino Belluno, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 24 ottobre 2002 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela dei vini DOC «Valdadige Terra dei Forti», con sede presso il municipio di Brentino Belluno (Verona), via Don Cesare Scala n. 45, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata DOC;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 dei decreto n. 256/1997, presentata in data 26 aprile 2006 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 24 ottobre 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 24 ottobre 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 24 ottobre 2002 ai sensi dellart. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 24 ottobre 2002, al Consorzio di tutela dei vini DOC «Valdadige Terra dei Forti», con sede presso il municipio di Brentino Belluno (Verona), via Don Cesare Scala n. 45, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata DOC, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1. della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela dei vini DOC «Valdadige Terra dei Forti» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04811

DECRETO 9 maggio 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio di tutela dei vini DOC «Colli Pesaresi», con sede in Pesaro, presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 56, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 23 ottobre 2002 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela dei vini DOC «Colli Pesaresi», con sede in Pesaro, presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corso XI Settembre n. 116, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata DOC;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 9 novembre 2005 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 23 ottobre 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 23 ottobre 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 23 ottobre 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 23 ottobre 2002, al Consorzio di tutela dei vini DOC «Colli Pesaresi», con sede in Pesaro, presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corso XI Settembre n. 116, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata DOC, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela dei vini DOC «Colli Pesaresi» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

06A04812

Il direttore generale: LA TORRE

DECRETO 9 maggio 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bianco di Custoza», con sede presso il municipio di Sommacampagna, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 7 novembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bianco di Custoza», con sede presso il municipio di Sommacampagna (Verona), e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine controllata le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 6 settembre 2005 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi

dell'art. 3 del citato decreto 7 novembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 7 novembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 7 novembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 7 novembre 2000, al Consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bianco di Custoza», con sede presso il municipio di Sommacampagna (Verona), a svolgere nei riguardi della citata DOC le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19. comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bianco di Custoza» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04813

DECRETO 9 maggio 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio volontario di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», con sede in San Colombano al Lambro, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concer-

nenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 4 novembre 2002 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio volontario di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», con sede in San Colombano al Lambro (Milano), via Ricetto n. 3, e conferito l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine controllata le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 10 marzo 2006 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 4 novembre 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 4 novembre 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 4 novembre 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997.

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 4 novembre 2002, al Consorzio volontario di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», con sede in San Colombano al Lambro (Milano), via Ricetto n. 3, a svolgere nei riguardi della citata DOC le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art 2

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Con-7 novembre 2000;

sorzio volontario di tutela del vino D.O.C. «San Colombano» o «San Colombano al Lambro» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04814

DECRETO 9 maggio 2006.

Conferma dell'inearico, al Consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bardolino», con sede presso il municipio di Bardolino, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 7 novembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bardolino», con sede presso il municipio di Bardolino (Verona), e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine controllata le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vicilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dll'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992 n 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 6 settembre 2005 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato dereto 7 novembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 7 novembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 7 novembre 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 7 novembre 2000, al Consorzio di la tutela del vino D.O.C. «Bardolino», con sede presso il municipio di Bardolino (Verona), a svolgere nei riguardi della citata DOC le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di la tutela del vino D.O.C. «Bardolino» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: La Torre

06A04815

DECRETO 9 maggio 2006.

Conferma dell'incarico, al Consorzio «Ente tutela vini di Romagna», costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» e dei vini D.Q.C. «Sangiovese di Romagna», «Trebbiano di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola» e «Colli Romagna Centrale», con sede legale in Forlì, presso la Camera di commercio, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concer-

nenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2002 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio «Ente tutela vini di Romagna», costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» e dei vini D.O.C. «Sangiovese di Romagna», «Trebbiano di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza» e «Colli d'Imola», con sede legale in Forlì, presso la Camera di commercio - Corso della Repubblica, 5 - e sede amministrativa in Faenza (Ravenna) - Corso Garibaldi 2, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi delle citate denominazioni di origine, le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003 concernente l'integrazione del citato decreto ministeriale 5 aprile 2002;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 21 ottobre 2005 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 aprile 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con i predetti decreti 5 aprile 2002 e 6 agosto 2003;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 5 aprile 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con i decreti 5 aprile 2002 e 6 agosto 2003, al Consorzio «Ente tutela vini di Romagna», costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» e dei vini

D.O.C. «Sangiovese di Romagna», «Trebb iano di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola» e «Colli Romagna Centrale», con sede legale in Forlì, presso la Camera di commercio - Corso della Repubblica, 5 - e sede amministrativa in Faenza (Ravenna) - Corso Garibaldi, 2, a svolgere nei riguardi delle citate denominazioni di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio «Ente tutela vini di Romagna» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

06A04816

Il direttore generale: LA TORRE

DECRETO 15 maggio 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio Consulchimica - Laboratorio enochimico di Vorbeni Enzo, autorizzato con decreto 7 marzo 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 66 del 20 marzo 2006, con il quale è stata rinnovata al laboratorio Consulchimica - Laboratorio enochimico di Vorbeni Enzo, ubicato in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Campania n. 35, l'autorizzazione ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 7 maggio 2006, ha comunicato di aver revisionato i metodi di analisi:

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 7 marzo 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 par. 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par. 2.3
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 par 3.2
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densita' relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 par. 5.2
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg CE 128/2004 allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 par. 5.2 e allegato 5 par. 3.2 Reg CE 128/2004 allegato 4bis + Reg CE 1493/1999 allegato II p.to 3 + DPR 162/1965 SO n°73 GU 23/03/1965 art. 1
Zuccheri riduttori	Reg. CEE allegato 5 par 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04926

DECRETO 16 maggio 2006.

Modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei per l'uso del contrassegno di Stato, daapporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la motivata istanza pervenuta da parte degli operatori operanti nel settore vitivinicolo, intesa ad elevare il limite massimo dello scarto tra la quantità di vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni | fascette ritirate e quantità di confezioni realizzate, previsto nella misura dello 0,5 per cento dall'art. 7, comma 4, del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;

Ritenuto opportuno, in accoglimento della predetta istanza, fissare un nuovo limite massimo dello scarto in questione che tenga conto delle effettive esigenze degli operatori e che sia tale da assicurare il controllo delle partite confezionate dei vini DOCG;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 7, comma 4, del decreto 8 febbraio 2006, è sostituito dal seguente testo:

- «4. Per ciascuna partita di vino D.O.C.G, certificata di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), è ammesso uno scarto massimo dell'1 per cento tra quantità di fascette ritirate e quantità di confezioni realizzate.».
- 2. All'art. 7, comma 5, del decreto 8 febbraio 2006, il limite «dello 0,5 per cento» è sostituito dal limite «dell'1 per cento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il Ministro: Alemanno

06A04924

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE della Lombardia

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio | 06A04825

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 13397 del 2 maggio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 29 aprile 2006:

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Milano, è dipeso dall'assenza di energia elettrica per indifferibili interventi di cablaggio delle linee elettriche nello stabile della sede dell'Ufficio (via Moscova 2, via Manin 25 e 27), tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 697 in data 5 maggio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Milano, nel giorno 29 aprile 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Milano, 11 maggio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 12 maggio 2006.

Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito degli uffici della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto in particolare l'art. 53-bis, comma 2, della legge citata, aggiunto dall'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali n. 7/2005, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;

Considerata la necessità di provvedere ad identificare, in conformità agli articoli 20 e 47 del citato decreto legislativo, con atto di natura regolamentare i trattamenti di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte degli uffici della giustizia amministrativa nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativo-gestionale, per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico specificate per legge;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi; Ritenuto necessario di indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa amministrazione ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi;

Ritenuto altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 4 maggio 2006;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 13 aprile 2006, reso ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

- 1. Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito degli uffici della giustizia amministrativa.
- 2. I trattamenti per ragioni di giustizia direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari, non vengono identificati nel presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.

Individuazione dei trattamenti

Le schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 3, identificano:

- a) la denominazione del trattamento:
- b) la fonte normativa;
- c) la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita dal trattamento;
- *d)* la tipologia dei dati interessati (sensibili e giudiziari);
 - e) la descrizione del trattamento;
- f) le operazioni eseguite ed il luogo della raccolta (presso gli interessati o presso terzi);
 - g) le comunicazioni ad uffici od enti.
- 2. I dati sensibili e giudiziari indicati nelle schede sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
- 3. Le operazioni di comunicazione, descritte nelle schede, sono indispensabili per lo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- 4. I dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 3

Riferimenti normativi

1. Le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva della «fonte normativa» delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Pubblicità

1. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data diffusione nell'ambito degli uffici della giustizia amministrativa nel modo più ampio e, all'esterno, mediante l'inserimento nel sito web della giustizia amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 4 maggio 2006.

Roma, 12 maggio 2006

Il presidente: DE ROBERTO

SCHEDA N. 1

Denominazione del trattamento: atti e provvedimenti inerenti alle attività di reclutamento del personale di magistratura ed amministrativo, anche in relazione al collocamento obbligatorio ed a personale appartenente a categorie protette.

Fonti normative: regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; legge 6 dicembre 1971, n. 1034; legge n. 300/1970; legge n. 466/1980; legge n. 186/1982; legge n. 113/1985; legge n. 125/1991; legge n. 104/1992; legge n. 449/1997; legge n. 68/1999; legge n. 205/2000; legge n. 30/2003; decreto legislativo n. 286/1998; Codice civile; decreto legislativo n. 38/2000; decreto legislativo n. 165/2001; decreto legislativo n. 368/2001; decreto legislativo n. 276/2003; decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; legge 6 marzo 2001, n. 64; C.C.N.L. relativi al personale del comparto Ministeri; C.C.N.I. di amministrazione.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento: art. 112, lettere *a*), *b*), *c*) decreto legislativo n. 196/2003.

Tipi di dati trattati:

0	Stato di salute	X
0	Dati di carattere giudiziario	x

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta	presso gli interessati X	presso terzi X
Elaborazione	in forma cartacea X	con modalità informatizzate X

Comunicazioni ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalità:

amministrazione di provenienza dei lavoratori assunti per mobilità ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001;

direzioni provinciali Ministero del lavoro, centri per l'impiego ed altri organi competenti, per l'assunzione di disabili e di personale appartenente a categorie protette (legge n. 68/1999);

Presidenza Consiglio dei Ministri - Ufficio studi e rapporti istituzionali, per le comunicazioni relative al personale di magistratura.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi allo stato di salute ed giudiziari indispensabili all'instaurazione del rapporto di lavoro mediante procedure concorsuali od altre procedure di selezione e mobilità.

I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda le assunzioni di personale di magistratura ed amministrativo, appartenente alle c.d. categorie protette od aventi titoli di preferenza nell'assunzione nonché su richiesta degli interessati per l'agevolazione nello svolgimento delle prove concorsuali (legge n. 104/1992). I dati inerenti allo stato di salute possono anche essere riferiti a familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui essi costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione.

I dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono sottoposti al controllo presso le amministrazioni certificanti.

SCHEDA N. 2

Denominazione del trattamento: gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, di magistratura ed amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Fonti normative: regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; legge 6 dicembre 1971, n. 1034; legge n. 186/1982; decreto del Presidente della Repubblica n. 580/1995; decreto del Presidente della Repubblica n. 851/1967; legge n. 584/1967; decreto legislativo n. 35 del 2 febbraio 2006; legge n. 300/1970; legge n. 816/1985; legge n. 146/1990; legge n. 125/1991; legge n. 104/1992; legge n. 335/1995; legge n. 53/2000; decreto legislativo n. 165/2001; decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; Codice civile; decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; decreto legislativo n. 66/2003; 1; decreto legislativo n. 196/2000; decreto legislativo n. 368/2001; decreto legislativo n. 77/2002; decreto legislativo n. 276/2003; decreto legislativo n. 626/1994; decreto legislativo n. 151/2001; C.C.N.L. relativi al personale del comparto Ministeri; C.C.N.I. di amministrazione.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento: art. 112, decreto legislativo n. 196/2003; art. 68, decreto legislativo n. 196/2003.

Tipi di dati trattati:

o Convinzioni	religiose X d'altro genere
o Convinzioni	politiche XI sindacali X
o Stato di salute	X
o Vita sessuale	Soltanto in caso di eventuale rettificazione di stribuzione di sesso)
Dati di carattere giudiziario	

Operazioni ordinarie, in particolare.

Raccolta	presso gli interessati X	presso terzi X
	X	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
i		
Elaborazion	e in forma cartacea X	con modalità informatizzate X

Comunicazioni ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalità:

• Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la formalizzazione dei provvedimenti del personale di magistratura, relativi alle assenze dal servizio per motivi di salute (congedo straordinario ed aspettativa per motivi di salute), al riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio, alla risoluzione del rapporto di impiego connesso ad intervenuta inidoneità fisica, nonché dei provvedimenti disciplinari e di cessazione dal servizio;

- amministrazioni di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza, per la gestione delle assenze del personale in comando o distacco;
- A.S.L. e strutture sanitarie competenti per le visite fiscali e per gli accertamenti sanitari relativi allo stato di salute del dipendente assente per malattia;
- commissione medica di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'accertamento di patologie dipendenti o non da causa di servizio, anche per eventuale inabilità all'impiego;
- comitato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica delle cause di servizio, ai fini della concessione dell'equo indennizzo o pensione privilegiata;
- strutture sanitarie convenzionate ed altri enti preposti alla vigilanza dell'igiene e della sicurezza sul lavoro ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- enti assistenziali, previdenziali assicurativi ed autorità locali di pubblica sicurezza per motivi assistenziali e previdenziali, nonché per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, in relazione alla gestione ed alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali (decreto legislativo n. 165/2001, C.C.N.Q. in data 7 agosto 1998);
- Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento degli affari generali e del personale, per la gestione delle ritenute per malattia, per sanzioni disciplinari e per l'iscrizione alle organizzazioni sindacali (solo personale amministrativo) ed all'associazione di magistrati, limitatamente a tale personale;
- ARAN, per la verifica della rappresentatività sindacale con indicazione numerica del personale amministrativo iscritto alle organizzazioni sindacali, per ogni sede istituzionale;
- organizzazioni sindacali, per la gestione delle trattenute sullo stipendio e dei permessi e per l'esercizio delle libertà sindacali, limitatamente al personale amministrativo che ha rilasciato delega;
- associazione di magistrati, per la gestione delle trattenute dallo stipendio di tale personale;
- Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento servizio nazionale civile, per la gestione dei volontari civili (richiesta del fascicolo personale);
- Ministero dell'economia e delle finanze, per la presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente (magistrati e dipendenti):

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento concerne i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro, inteso come definizione e gestione dello stato giuridico ed economico del personale di magistratura ed amministrativo nonché di ogni altro rapporto di lavoro di qualunque tipo anche non retribuito od onorario, a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (ad es. volontario del servizio civile).

I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio (solo personale amministrativo), nonché quali documenti giustificativi delle assenze e dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico.

Inoltre i dati relativi allo stato di salute sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità fisica all'impiego e quindi all'accertamento di eventuali inidoneità (totali o parziali) dipendenti o meno da causa di servizio, per l'attribuzione di benefici economici o permessi (criteri di scelta per la concessione dei permessi di circolazione auto su richiesta dei lavoratori che prestano servizio in sedi ubicate in zone a traffico limitato), per il rimborso di spese per cure mediche su richiesta del dipendente e per l'attribuzione del relativo trattamento pensionistico, nonché a seguito degli adempimenti connessi all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I dati inerenti allo stato di salute possono anche essere riferiti ai familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui essi costituiscono presupposto per la concessione di permessi od altri benefici di legge.

Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose può essere indispensabile per svolgere le attività relative alla concessione di permessi per le festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati concernenti convinzioni di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza (dati di archivio).

I dati giudiziari vengono trattati nei casi in cui a seguito di comunicazioni giudiziarie occorre esaminare se disporre la sospensione dal servizio e instaurare un procedimento disciplinare; inoltre sono trattati nel caso di procedimenti disciplinari.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare l'appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali è effettuato per la gestione delle rispettive prerogative (permessi, trattenute, aspettative e distacchi).

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del codice, sono inclusi nel regolamento i trattamenti riguardanti l'ordinaria attività amministrativagestionale del personale, ivi compreso quello di magistratura, ad eccezione per tale personale, dei trattamenti che hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale.

Ne consegue che per i magistrati rientrano nell'ambito della presente descrizione (art. 47, comma 2) i seguenti trattamenti:

assegnazione di sedi e di funzioni; trasferimenti; promozioni; conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; conferimenti di funzioni; conferimenti di incarichi extra giudiziari, autorizzazioni ad assumere incarichi extra giudiziari ed ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico.

I dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono sottoposti al controllo presso le amministrazioni certificanti.

SCHEDA N. 3

Denominazione del trattamento: gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, accertamento della responsabilità disciplinare, attività di controllo ed ispettiva.

Fonti normative: codice civile, codice di procedura civile, codice penale e di procedura penale; regio decreto n. 642/1907; regio decreto n. 1054/1924; regio decreto n. 1038/1933; legge n. 1034/1971; legge n. 186/1982; legge n. 205/2000; legge n. 241/1990; legge n. 300/1970; decreto legislativo n. 165/2001; decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; Codice civile; C.C.N.L. compatto Ministeri e C.C.I.A. di amministrazione.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento:

sono contenute nei seguenti articoli del codice:

articoli 67, 71 e 112 lettere g) ed h) del decreto legislativo n. 196/2003.

Tipi di dati trattati:

o origine	Razziale X	Etnica X
o convinzioni	Filosofiche	X /
o Convinzioni	religiose X	d'altro gener
o Convinzioni	politiche X	sindacali X
o Stato di salute	[X]	
o Vita sessuale	X	
o Dati di carattere	giudiziario X	

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta	presso gli interessati X	presso terzi X
Elaborazione	in forma cartacea X	con modalità informatizzate X

Comunicazioni ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalità:

Avvocatura dello Stato, per l'assunzione del patrocinio e per le trasmissioni di atti e relazioni a fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo;

Corte dei conti, per l'accertamento della responsabilità per danno erariale;

organizzazioni sindacali alle quali il lavoratore su mandato intenda rivolgersi nel contenzioso con l'amministrazione;

Ufficio provinciale del lavoro, per il tentativo di conciliazione;

Autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, per indagini di polizia giudiziaria, adempimenti istruttori e dichiarazioni di terzo;

Compagnie di assicurazioni, in caso di polizze che prevedano tali comunicazioni:

avvocati e consulenti della controparte;

enti previdenziali laddove previsto.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

L'attività di contenzioso riguarda il personale dipendente (di magistratura ed amministrativo) ed i terzi.

Nel contenzioso concernente il personale dipendente (di magistratura ed amministrativo) i dati vengono trattati per la difesa dell'amministrazione in giudizio. Il flusso informativo relativo ai singoli affari consiste nella raccolta di dati contenuti in esposti e comunicazioni di illecito penale o disciplinare, nello svolgimento di attività istruttoria, predisposizione di atti di citazione o ricorso, memorie e scritti difensivi nonché relazioni per l'Avvocatura dello Stato o le altre autorità che intervengono nel procedimento.

Per il personale amministrativo e nei casi in cui la difesa in giudizio è curata direttamente dall'amministrazione (art. 409 e ss c.p.c.) si trattano dati mediante scritti difensivi che vengono inviati all'autorità giurisdizionale (giudice del lavoro in primo grado, art. 417-bis del c.p.c.). In materia stragiudiziale, procedura di arbitrato o di conciliazione previsto dalla legge o dai contratti, si tratta di dati contenuti in osservazioni (art. 69 decreto legislativo n. 165/2001), proposte transattive e componimenti bonari.

Nel contenzioso nei confronti di terzi si trattano i dati giudiziari in relazione agli atti negoziali stipulati dall'amministrazione o ad altre ipotesi di contenzioso.

I trattamenti dei dati riguardanti il personale di magistratura riferibili alle attività che hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento.

06A05021

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 maggio 2006, n. 22.

Rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato. Proroga termini.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

Com'è noto, con la circolare 30 dicembre 2004, n. 42, sono state impartite le istruzioni concernenti il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato da effettuare con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2005. Il nuovo inventario, corredato del relativo processo verbale descrittivo delle operazioni svolte, doveva essere prodotto, secondo le istruzioni contenute nella menzionata circolare, ai competenti uffici riscontranti entro il 15 febbraio 2006.

Ciò premesso, da un monitoraggio effettuato dopo il 31 marzo 2006 — termine di scadenza per l'inserimento al sistema informativo R.G.S. dei dati relativi alle variazioni della consistenza dei beni mobili — è emerso che una significativa aliquota di consegnatari non ha provveduto a produrre il nuovo inventario (mod. 94 C.G.) anche a causa di varie difficoltà incontrate in sede di ricognizione e di valutazione dei beni.

In considerazione di quanto sopra, si è pervenuti alla determinazione di accordare la proroga di un anno per ultimare e concludere le operazioni di rinnovo inventariale.

Pertanto, il nuovo inventario dovrà rappresentare la situazione dei beni esistenti alla data del 31 dicembre 2006.

Al riguardo, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Per quanto attiene ai beni soggetti all'aggiornamento di valore in base al criterio dei coefficienti, si rinvia alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 42/2004. In particolare, si evidenzia che il valore, fondandosi su un criterio di valutazione «statico», dovrà essere riferito alla data del 31 dicembre 2005, in coerenza con gli aggiornamenti già effettuati dai consegnatari risultati adempienti.

Per i beni soggetti al criterio dell'ammortamento, invece, il relativo valore dovrà essere aggiornato al 31 dicembre 2006. Infatti, essendo quest'ultimo criterio di natura «dinamica», dovrà essere calcolata anche la quota di ammortamento relativa all'anno 2006. Si precisa, però, che, in linea con quanto disposto con la circolare n. 42/2004, non andranno sottoposti ad ammortamento i beni acquisiti nel secondo semestre 2006.

Per i soli consegnatari i quali utilizzano la procedura informatica GE.CO., corre l'obbligo di evidenziare che per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi alle operazioni di rinnovo inventariale ed ai prospetti di rendiconto per l'esercizio 2005 la relativa procedura sarà attiva fino al mese di giugno 2006. Dopo tale termine, per effetto del passaggio alla nuova versione dell'applicativo (GE.CO.2), non si potranno più eseguire le citate operazioni di rinnovo inventariale avvalendosi della procedura informatizzata, né sarà possibile utilizzare i dati già acquisiti al sistema poiché non si realizzerà la migrazione automatica degli stessi al nuovo sistema GE.CO.2.

In tal caso, non verificandosi la migrazione automatica, per alimentare la banca dati dell'applicativo GE.CO.2, il consegnatario dovrà optare tra le seguenti due diverse modalità operative:

- 1) prelievo dall'applicativo del foglio excel relativo all'inventario ed ai beni durevoli, compilazione del medesimo foglio di calcolo e suo successivo caricamento nella nuova versione di GE.CO., con i dati aggiornati al 31 dicembre 2006;
- 2) acquisizione nell'applicativo GE.CO.2 del nuovo modello 94 C.G. comprensivo delle variazioni relative all'esercizio 2006, con inserimento manuale dei dati contenuti nello stesso e successiva compilazione della scheda (già mod. 227 P.G.S.) relativa alla collocazione dei beni.

La migrazione dal vecchio al nuovo sistema informatico dei dati, concernenti il registro dei beni durevoli ed il registro del materiale di facile consumo al 31 dicembre 2005, è stata eseguita in via automatica a gennaio 2006 in occasione dell'avvio del nuovo sistema, per permettere agli uffici che utilizzavano la procedura GE.CO. la gestione solo di tali tipologie di beni. Il consegnatario aggiornerà i dati già inseriti, con le variazioni intervenute a seguito del rinnovo inventariale e di quelle intervenute a chiusura dell'esercizio 2006.

Infine, non appare superfluo rammentare che, giusta istruzioni contenute nel paragrafo IV della circolare n. 42/2004, il nuovo inventario, in originale e copia, corredato di due copie del processo verbale da cui risul-

tano tutte le operazioni di rinnovo inventariale, dovrà essere inviato entro il 15 febbraio 2007 (unitamente al mod. 98 C.G. - prospetto delle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili nell'esercizio 2006) al competente ufficio riscontrante.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei propri uffici dipendenti la presente circolare e di vigilare sulla corretta osservanza delle relative istruzioni.

Roma, 17 maggio 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

06A04959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo ECS S.r.l., in Mantova.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 9 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77:

Esaminata la domanda del 12 dicembre 2005 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ECS S.r.l. con sede legale in via Solferino, 7 - 46100 Mantova.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A04971

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo IEDIGE S.r.l., in Bari.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 9 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 10 ottobre 2005 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

IEDIGE S.r.l. con sede legale in via Tridente, 22 - 70125 Bari.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A04972

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Centro Servizi CE S.r.l., in Toscanella di Dozza.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 9 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 1º ottobre 2005 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Centro servizi CE S.r.l. con sede legale in via Tarantelli, 8 - 40060 Toscanella di Dozza (Bologna).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A04973

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, all'Istituto International Academy - Michigan - USA.

Con decreto dirigenziale 12 maggio 2006 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto International Academy - Michigan - USA.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato \boldsymbol{A} di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

06A04942

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oftaquix».

Estratto provvedimento UPC/II/2321 del 9 maggio 2006

Specialità medicinale: OFTAQUIX.

Confezione: A.I.C. n. 035728017/M - 1 flacone di colliro 0,5% da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Santen GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0464/001/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Botox».

Estratto provvedimento UPC/II/2322 del 9 maggio 2006

Specialità medicinale: BOTOX.

Confezione: A.I.C. n. 034883013/M - 1 flacone 100 UI polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0113/001/II/029.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al fiassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Begrivac».

Estratto provvedimento UPC/II/2323 del 9 maggio 2006

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 022143287/M - 1 fiala siringa 0,5 ml;

A.I.C. n. 022143299/M - 1 siringa preriempita da una dose 0,5 ml con indicatore di dosaggio per bambini al di sotto di 36 mesi.

Titolare AIC: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0125/001/II/032

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del filtro per la produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Elidel».

Estratto provvedimento UPC/II/2324 del 9 maggio 2006

Specialità medicinale: ELIDEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036006017/M - crema 1% tubo in alluminio da 15 g;

A.I.C. n. 036006029/M - crema 1% tubo in alluminio da 30 g;

 $A.I.C.\ n.\ 036006031/M$ - crema 1% tubo in alluminio da $60\ g;$

A.I.C. n. 036006043/M - crema 1% tubo in alluminio da 100 g.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0339/001/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta della forma cristallina «B» del principio attivo termodinamicamente più stabile.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2325 del 9 maggio 2006

Specialità medicinale: ELIDEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036006017/M - crema 1% tubo in alluminio da 15 g;

A.I.C. n. 036006029/M - crema 1% tubo in alluminio da 30 g;

A.I.C. n. 036006031/M - crema 1% tubo in alluminio da 60 g;

A.I.C. n. 036006043/M - crema 1% tubo in alluminio da 100 g.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0339/001/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del principio attivo in seguito all'aggiunta della forma cristallina «B» termodinamicamente più stabile.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04894-06A04893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Ombex».

Estratto provvedimento UPC/II/ 2326 del 9 maggio 2006

Specialità medicinale: OMBEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 036479018/M - «1% crema» tubo in alluminio da 15 g;

A.I.C. n. 036479020/M - «1% crema» tubo in alluminio da 30 g;

A.I.C. n. 036479032/M - «1% crema» tubo in alluminio da 60 g;

A.I.C. n. 036479044/M - $\ll 1\%$ crema» tubo in alluminio da 100 g.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0340/001/II/009

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta della forma cristallina «B» del principio attivo termodinamicamente più stabile.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/ 2327 del 9 maggio 2006

Specialità medicinale: OMBEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 036479018/M - «1% crema» tubo in alluminio da 15 g;

A.I.C. n. 036479020/M - «1% crema» tubo in alluminio da 30 g;

A.I.C. n. 036479032/M - «1% crema» tubo in alluminio da 60 g;

A.I.C. n. 036479044/M - «1% crema» tubo in alluminio da 100 g.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0340/001/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del principio attivo in seguito all'aggiunta della forma cristallina «B» termodinamicamente più stabile.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04892-06A04891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actilyse».

Estratto provvedimento UPC/II/ 2328 del 9 maggio 2006

Specialità medicinale: ACTILYSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026533048 - IV fl. liof. 50 mg + fl. solv. 50 ml; A.I.C. n. 026533051 - IV fl. liof. 20 mg + fl. solv. 20 ml. Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0015/004/II/022

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: variazione dei requisiti di qualità dell'acqua per preparazioni iniettabili in accordo alla farmacopea europea e modifica del materiale del tappo da bromobutilico a clorobutilico.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04890

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neupogen».

Estratto provvedimento UPC/II/2329 del 10 maggio 2006

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flaconcino monouso iniettabile 1 ml;

A.I.C. n. 028216048/M - $\ll 48$ » 1 flaconcino monouso iniettabile 1,6 ml;

A.I.C. n. 028216051/M - «30» 1 siringa preriem. 30 MU/1 ml;

A.I.C. n. 028216063/M - $\ll 48$ » 1 siringa prefiem. $48 \ MU/1,6$ ml;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 MU:

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU:

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Dompe's Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/H/076.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di «Amgen Manufacturing Limited (AML) P:O:Box 4060 Road 31 km. 24,6 Juncos, Puerto Rico 00777 4060, USA» come ulteriore sito produttivo per il principio attivo Filgrastim.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04896

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(GU-2006-GU1-120) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

